feder notizie

NOTARIATO | INNOVAZIONE | SOCIETÀ

CARO PREZZO

I PRO E I CONTRO DEL DEPOSITO DEL PREZZO

ORGANO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

ANNO XXVII | NUMERO 01 | BIMESTRALE GENNAIO/FEBBRAIO 2014 | WWW.FEDERNOTIZIE.ORG

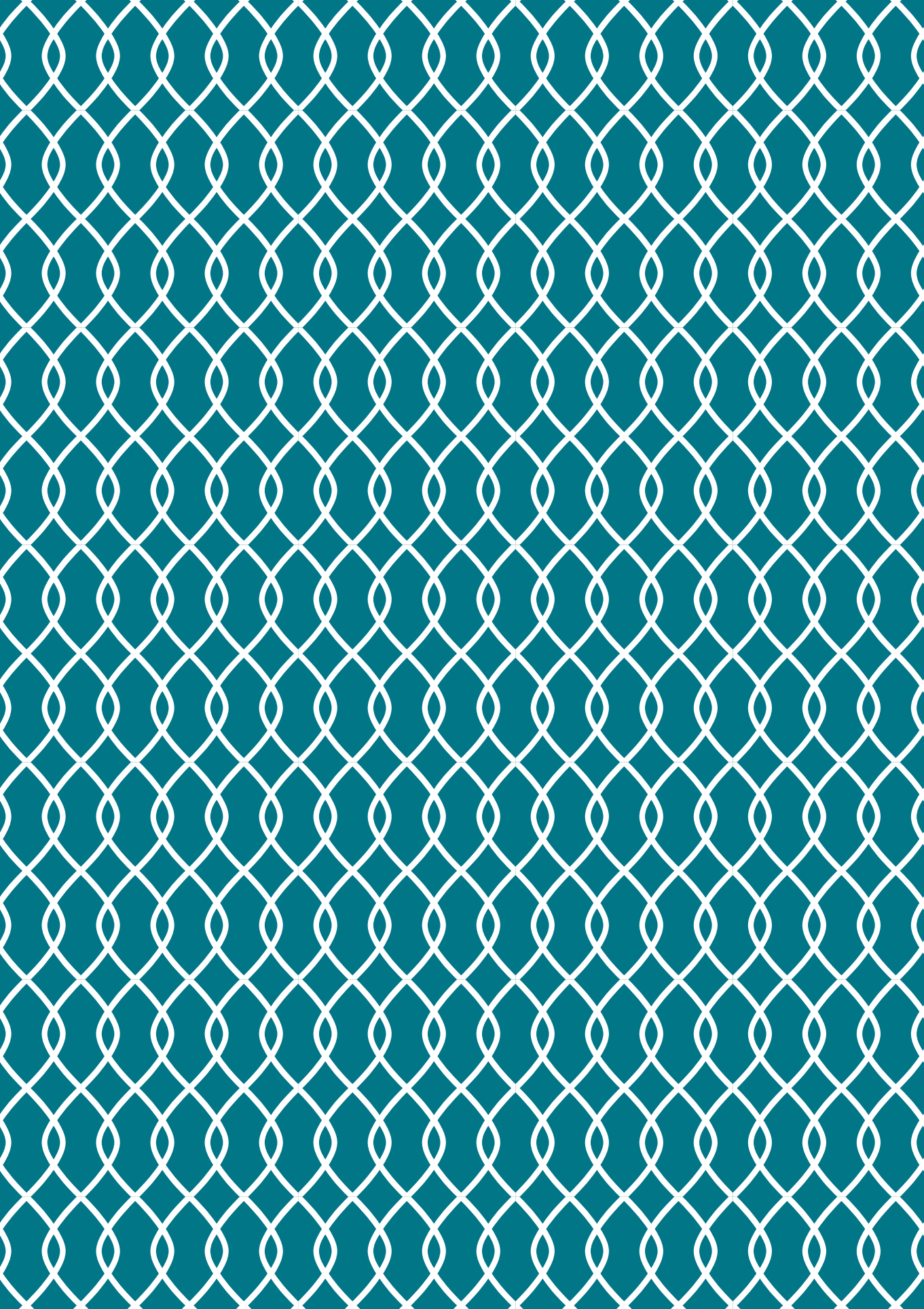

feder notizie

NOTARIATO | INNOVAZIONE | SOCIETÀ

CORSIVI

Corsivo della redazione: Makers: del nostro futuro | p. 3
Giunta Tribune | p. 6

OPINIONI

Deposito del prezzo: perchè "sì" | p. 8
Deposito del prezzo: perchè "no" | p. 10
Il deposito di somme al notaio nella legge 27 Dicembre 2013 n. 147 | p. 15

ARGOMENTI

La riforma della filiazione: norme di interesse notarile (D.L. 28 dicembre 2013, n. 154) | p. 21
Società tra professionisti. Scelta del tipo: clausole di ammissione, recesso ed esclusione | p. 26
La trasformazione degli studi professionali in Stp | p. 31

INTERNAZIONALE

Il deposito del prezzo in Francia | p. 40
Il deposito del prezzo nel Canton Ticino: la nuova prassi| p. 44

CLAUSOLE IN RETE

La semplificazione nella scissione | p. 46

RUBRICHE

ADR notariato informa | p. 62
Kaleidoscopio | p. 64

ORGANO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

ANNO XXVII | NUMERO 01 | BIMESTRALE GENNAIO/FEBBRAIO 2014 | WWW.FEDERNOTIZIE.ORG

CORSIVO DELLA REDAZIONE

Makers: del nostro futuro

«Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte
o se non vengo per niente?»
Nanni Moretti, *Ecce Bombo*, 1978

Deposito del prezzo delle compravendite affidato ai notai: *si nota di più se ne parliamo poco o se non ne parliamo affatto?* Difficile dirlo, e ancora più difficile non dire cose già sentite, perché in queste ultime settimane l'impressione è che la categoria non parli d'altro. Dalla lista sigillo, ai social network fino al CNN è esplosa in rete la discussione, in attesa del regolamento, atteso e temuto, che renderà operativo il sistema.

Noi di FN abbiamo deciso di parlarne comunque, dando voce a favorevoli e contrari.

Nello spazio delle Opinioni pubblichiamo tre ottimi contributi, con le ragioni del sì esposte da Paolo Setti, quelle del no da Luciano Amato e alcuni spunti di Gian Franco Condò sul versante operativo e deontologico.

In linea con le posizioni del CNN, ma anche di molti colleghi in rete, Paolo e Gian Franco sottolineano l'importanza politica dell'affidamento delle somme ai notai. È un'opportunità che arriva dopo tanto tempo e va accolta con intelligenza e impegno, perché darà forza al Notariato nell'ambito della contrattazione immobiliare. Luciano non è convinto dell'utilità di questa norma, principalmente per il particolare momento di crisi che il Notariato sta attraversando, per il timore di comportamenti non corretti, perché il deposito del prezzo si rivelerebbe un aggravio inutile per il cliente, dal momento che la meccanizzazione dei registri immobiliari, pur fortemente voluta dal Notariato, consente l'effettuazione di formalità in tempi rapidissimi, togliendo utilità al meccanismo del deposito.

Non entriamo nel merito delle disposizioni: lo si sta facendo assai meglio presso i nostri organi istituzionali, che stanno recependo le discussioni di queste settimane, senz'altro utili in vista del tavolo di discussione sul regolamento. Ci concentriamo su poche e brevi considerazioni.

Ci stiamo giocando il futuro?
Non pensiamo. È però vero che avremo gli occhi di tutti puntati addosso: consumatori, liberalizzatori, professionisti ecc. Non è ammesso sbagliare, o l'opportunità diventerà subito un boomerang. La novità rende necessario uno sforzo di organizzazione interna agli studi, per essere pronti ad assicurare qualità e tempi rapidissimi per le formalità, la consegna delle somme affidate e quant'altro. Una situazione che aprirà un gap tra chi saprà garantire efficienza e chi meno. Ma, senza cadere nel darwinismo professionale, sappiamo bene che già oggi non ci si può permettere un Notariato a più velocità.

Un modello esportabile.
Lo Stato decide di affidare ai notai un nuovo ruolo, seppur con lacune e spazi grigi. Per esempio, non c'è raccordo con la prima parte della contrattazione, fino alla firma del preliminare, che non richiede la presenza del notaio; o ancora, mancano indicazioni sul deposito delle somme versate a titolo di acconti e caparre. Noi italiani, però, abbiamo un sistema telematico per l'invio delle formalità, i controlli ecc. che funziona molto bene e che assicura tempi di esecuzione ridottissimi; un sistema di pubblicità immobiliare che dà piena garanzia sulla circolazione dei beni e che viene studiato e copiato. Sfruttiamo questi punti di forza e facciamo che anche il deposito del prezzo si inserisca armonicamente nel sistema. E presentiamo bene questa eccellenza sul nostro mercato, ma anche – come Notariato italiano – nel contesto internazionale.

Ma quanto mi costi?
Una delle critiche più ricorrenti sulla rete riguarda i costi aggiuntivi che comporterà l'apertura dei conti *escrow*, e il personale da dedicare a depositi, pagamenti e formalità. Sono "burocrazie" e costi pochissimo apprezzati nell'attuale congiuntura economica. E se non è politicamente pensabile richiedere la detrazione dei costi dagli interessi maturati, perché si tratta di soldi destinati alle PMI (ed è questa la ragione per cui ci è stato affidato il nuovo incarico), allora non resta che operare sui compensi. Le nuove attività devono essere remunerate, o la gestione degli studi potrebbe in alcuni casi non essere più sostenibile. In questo senso gli organi istituzionali, pur in mancanza della tariffa, dovranno dare qualche indicazione, istituire nuove forme di monitoraggio e pensare a stringenti norme deontologiche specifiche. Perché un uso inappropriato delle somme depositate causerebbe danni enormi al Notariato.

Venditor non porta (mai) pena?

Torna un cavallo di battaglia del sindacato lombardo. I nostri compiti si sono moltiplicati: oggi sistemiamo intestazioni catastali non conformi, estinguiamo i finanziamenti, recuperiamo la documentazione urbanistica, chiediamo liberatorie e trasmettiamo certificati al condominio, fino al nuovo "servizio" di garanti del pagamento del prezzo della vendita. Ora: è giusto che sia l'acquirente a farsi carico dei costi di tutte queste attività? O il notaio, che mediamente non si fa pagare? Noi crediamo di no; deve passare l'idea che il venditore si accolli i costi delle attività svolte per suo conto nell'ambito delle operazioni di vendita, e per l'attività di deposito del prezzo.

Makers.

I *makers* sono i "nuovi artigiani" che ripensano in modo creativo i loro mestieri attraverso la cultura digitale. Lasciano il tornio o la lima per la stampante 3D, rivoluzionando oggetti e mercato. Ci piace immaginarci un po' *makers*, e vivere questo passaggio dagli artigiani di lusso che eravamo a startupper tra escrow, bir, cro. Giusto a un secolo dalla nostra legge istitutiva potremmo decidere di interpretare anche questo passaggio come il *turnaround* nella crisi della professione.

IN VISTA DEL CONGRESSO DI FEDERNOTAI

È in corso di definizione il programma del Congresso nazionale di Federnotai, che si terrà a Roma nella prima settimana del mese di aprile 2014, e che sarà diviso in due parti.

La prima sarà articolata in più "tavole rotonde", dedicate all'analisi di tematiche di grande interesse per la collettività, in relazione alle quali il Notariato potrà e dovrà svolgere una funzione di garanzia e di armonizzazione tra i diversi interessi. Tra i temi che saranno trattati: la tutela dei nuovi deboli, i rischi connessi alla disparità di forze tra le parti di un rapporto giuridico, le nuove questioni in materia di proprietà e di diritti di godimento.

Questa prima parte del Congresso, nel corso della quale sarà dedicata particolare attenzione al punto di vista delle donne in relazione alle tematiche trattate, sarà rivolta anche all'esterno della categoria notarile, grazie alla partecipazione di esponenti del mondo dell'informazione e di rappresentanti di enti esponenziali di interessi collettivi.

Nella seconda parte del Congresso, riservata ai notai, si svolgerà una assemblea nel corso della quale saranno affrontati più argomenti: un gruppo di colleghi affiancherà i membri della giunta di Federnotai nella trattazione di ciascun tema, rispondendo alle domande e alle sollecitazioni proposte dai notai presenti in sala.

Il programma del Congresso sarà pubblicato e divulgato sul sito di Federnotai, sui social network e sugli usuali canali di informazione della categoria.

INDAGINE STATISTICA SUL MERCATO DEGLI IMMOBILI RESIDENZIALI

La giunta di Federnotai ha approntato, con l'ausilio dell'esperto di statistica Dott. Adamo, la modulistica da utilizzare per procedere a una indagine sul mercato degli immobili aventi destinazione residenziale. L'indagine mira a identificare e a rappresentare in modo attendibile le dinamiche del settore in esame, attraverso la raccolta e l'elaborazione di una serie di dati relativi

al valore degli immobili in circolazione, al numero di persone che vi abiteranno e ai loro rapporti familiari, al rapporto di valore tra i prezzi delle abitazioni e i mutui erogati, nonché tra le rate di rimborso di questi ultimi e il reddito mensile dei soggetti finanziati.

Si tratta di un progetto di ricerca ambizioso, il cui scopo è dotare la categoria di informazioni aggiornate in relazione al tipo di atto che costituisce tuttora un ambito fondamentale di esplicazione della funzione notarile, al fine di facilitare il rapporto con i media e con i decisori politici.

Affinché l'indagine produca risultati attendibili, è stata delineata una "mappa" nella quale è stato determinato il numero necessario di notai partecipanti per ciascun distretto e per ciascuna provincia. Nello svolgimento dell'indagine – che si realizza compilando il modulo predisposto, sulla base delle informazioni che emergono dall'istruzione della pratica e di quelle fornite dal cliente – saranno coinvolti oltre 300 notai italiani.

"IL NOTAIO RISPONDE"

È il titolo del blog che Federnotai amministra e di cui anima le discussioni sui siti dei quotidiani locali del gruppo l'Espresso. A distanza di alcune settimane dalla prima pubblicazione del blog, si registra un interesse crescente da parte dei lettori.

Si tratta di un'importantissima iniziativa, utile per avvicinare la figura del notaio al cittadino attraverso la discussione su temi che, pur proposti dal singolo lettore in relazione alle sue esperienze personali, sono di interesse largamente condiviso.

Grazie alla capillare diffusione dei quotidiani locali del gruppo editoriale partner di Federnotai – che contano complessivamente circa nove milioni di lettori – i notai possono fornire informazioni utili a un elevatissimo numero di persone disseminate sull'intero territorio italiano.

NUOVI CONTENUTI PER IL CONVEGNO ITINERANTE DI FEDERNOTAI

Il convegno itinerante di Federnotai – dedicato ai temi della gestione e dell'organizzazione dello studio notarile, alla comunicazione con i clienti e alle principali questioni in tema di concorrenza tra notai – ha raggiunto, con la tappa di Napoli del 31 gennaio 2014, le 850 presenze di colleghi di tutte le parti d'Italia.

La prossima tappa del convegno è programmata a Salerno il 7 marzo 2014.

In vista delle tappe successive, il convegno si arricchirà di nuovi contenuti alla luce dei più recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza italiana ed europea, e affronterà in particolare la questione dell'equità e della congruità dei compensi in relazione al contenuto della prestazione e alla qualità della stessa.

Deposito del prezzo: perché "sì"

di Paolo Setti *notaio*

Ho partecipato a una riunione del Distretto, durante la quale, dopo un'introduzione generale da parte del consigliere nazionale Enrico Sironi, i presenti hanno subito iniziato a porre domande e a fare proposte sul funzionamento pratico della nuova normativa.

Certamente si tratta di una legge importante, difficile, da affrontare con grande attenzione, con tanti passaggi delicati.

E in effetti, tra lista sigillo e discorsi tra colleghi già molte voci si sono alzate contro questa nuova norma e contro la sua applicazione pratica.

In questo mio intervento, pur riconoscendo la rilevanza delle questioni applicative, mi vorrei soffermare sul perché "sì" da un punto di vista di politica del Notariato.

Chiunque abbia masticato un poco di politica – e non solo di politica del Notariato – sa che il mondo si basa sui rapporti di forza, normalmente economici e sociali, che si traducono in intese e accordi miranti alla cosiddetta pace sociale.

Ovviamente in questi rapporti di forza il numero e la ricchezza, oppure una posizione strategicamente rilevante, incidono sui risultati degli accordi e delle intese.

Il Notariato non ha dalla sua né il numero né la ricchezza; tuttavia ha una posizione strategicamente rilevante nel nostro sistema di *civil law* e ha anche una meritata autorevolezza.

Si tratta quindi di capire come tradurre questi elementi positivi in risultati concreti: la risposta per noi è ovvia e consiste nel far approvare delle leggi che migliorino le condizioni dei cittadini e, perché no, che portino dei vantaggi, non necessariamente economici, all'istituzione Notariato.

Ma come si fa a far approvare delle leggi?

Sento spesso bravi colleghi, in perfetta buona fede, dire frasi del tipo "per migliorare questa legge basta presentare delle modifiche che vadano in una certa direzione".

Evidentemente da parte dei rappresentanti presenti e passati del Notariato, e quindi anche da parte mia, non c'è stata sufficiente capacità nell'illustrare e nel far capire che invece non basta, anzi che non si fa così.

Da anni ormai le leggi presentate secondo uno schema tradizionale non riescono a concludere il loro iter.

Per schema tradizionale intendo la creazione di un progetto normativo, l'individuazione di uno o più soggetti politici interessati che si rendano promotori dell'iniziativa, il formale deposito del disegno di legge, la sua calendarizzazione, la discussione ed eventuale approvazione parlamentare.

Da anni ormai bisogna "prendere il treno in corsa", che significa aggiungere, con un emendamento o una modifica, un argomento nuovo a un provvedimento, normalmente di origine governativa, già istruito e calendarizzato.

Leggiamo spesso sui quotidiani articoli relativi a esempi non esaltanti di questa prassi, dettati da interessi anch'essi poco esaltanti; resta il fatto che questo è l'unico modo per pro-

cedere con una relativa rapidità e una altrettanto relativa speranza di buon esito.

È chiaro che per fare ciò occorre avere buone relazioni con soggetti politici di rilievo e occorre avere presso costoro un buon nome e una consolidata autorevolezza.

Questo è ciò che il Notariato, e per esso il CNN, ha fatto per includere la norma sul deposito del prezzo nella Legge 147/2013.

E questa è la dimostrazione che il Notariato, su argomenti importanti, ha tuttora un buon nome e una consolidata autorevolezza nel mondo della politica.

Chi lamenta mancata consultazione della base, mancate assemblee distrettuali per discuterne, mancate votazioni a mezzo di sistemi vari, anche telematici, si riferisce a un modello di società politica di dimensioni ridottissime e senza collegamenti esterni.

Noi viviamo in una società complessa, con meccanismi che non consentono di interloquire direttamente con i singoli destinatari dei provvedimenti.

L'abilità politica consiste proprio nell'individuare i bisogni della collettività e nel soddisfare detti bisogni indipendentemente dalla consultazione (impossibile) della maggioranza dei cittadini.

Bene ha fatto quindi il CNN a prendere quel treno in corsa, bene ha fatto a coniugare un interesse generale dei cittadini con un interesse attuale governativo, bene ha fatto a confermare il ruolo del notaio pubblico ufficiale nel meccanismo di produzione certa del risultato voluto.

Diciamo da sempre che il nostro sistema si basa sulla sicurezza giuridica; abbiamo attribuito a quella terminologia significati di valore economico, di coesione sociale, di contenuti democratici nella difesa delle proprietà individuali in un sistema di garanzie collettive, di spinta alla crescita del paese in funzione della facilità di accesso al credito bancario.

Non mi sembra saggio e nemmeno razionale rifiutare ora, a causa di possibili difficoltà operative, una norma che eleva il già alto grado di sicurezza giuridica assicurato dal notaio e che pone il notaio stesso al centro di un sistema bancario di svincolo di somme destinate all'attività economica.

Non va dimenticato che sino a poco tempo fa subivamo attacchi da parte di professioni vicine, tesi a scardinare la riserva di legge in campo immobiliare.

Questi attacchi si sono diradati; temo peraltro che la minor pressione su di noi dipenda quasi esclusivamente dalla crisi economica che ci ha resi "meno appetibili".

Quando, si spera, la crisi allenterà la sua morsa, questi attacchi riprenderanno, e probabilmente con maggiore vigore, visto che la crisi ha colpito anche le altre professioni.

Questa nuova normativa, oltre a tutelare maggiormente l'acquirente di un immobile, comporta un indubbio vantaggio per il Notariato.

Infatti, i poteri economici forti, destinatari delle somme svincolate dai notai, difficilmente potranno accettare un allargamento della platea degli attori di questo procedimento.

Si creerà quindi un'alleanza forzosa con gli operatori della contrattazione immobiliare, che forse oggi possono storcere il naso di fronte alla novità legislativa, ma domani saranno strenui difensori di un sistema che funziona e altrettanto strenui oppositori di allargamenti di deleghe.

Ovviamente sta a noi il compito di farlo funzionare al meglio, con interpretazioni e prassi virtuose ed efficienti.

Deposito del prezzo: perché "no"

di Luciano Amato *notaio*

Il Direttore di Federnotizie mi ha chiesto di evidenziare le ragioni per le quali sono contrario alla recente legge sul deposito del prezzo a mani del notaio.

Ho accettato volentieri, e premettendo un antefatto.

Roma, 22 novembre 2013: i notai italiani riuniti all'Hotel Sheraton per la sessione inaugurale del loro 48° Congresso nazionale ascoltano il discorso del Presidente Maurizio D'Errico.

Il Congresso ha un tema vago, come spesso avviene in queste occasioni: "Proprietà dell'abitazione: risparmio familiare, tutela dei diritti e ripresa economica". Più concrete appaiono le sei proposte che ufficialmente il Notariato avanza al governo, rappresentato dal ministro della Giustizia, e al parlamento. Leggo dal comunicato stampa diffuso dal CNN il giorno stesso:

> "La prima proposta riguarda l'introduzione nel nostro ordinamento di una disciplina dei "contratti di godimento in funzione della successiva vendita di immobili" meglio noti come "rent to buy". La seconda proposta riguarda l'attribuzione al venditore, nel contratto di vendita a rate con riserva di proprietà (nella quale il passaggio di proprietà è legato al saldo del prezzo), della facoltà di cedere a una banca il credito relativo al pagamento delle rate. La terza proposta consiste nella riduzione del carico fiscale dell'ipoteca legale a garanzia di dilazioni di pagamento del prezzo delle compravendite. La quarta proposta prevede la riduzione della tassazione dei canoni di locazione per gli immobili destinati alla vendita, rimasti invenduti e temporaneamente locati per consentire alla imprese costruttrici di far fronte alle spese di gestione. Con la quinta si vuole introdurre l'esenzione dalle imposte indirette e dagli oneri di urbanizzazione delle dismissioni di beni immobili pubblici strumentali. Infine, la sesta e ultima proposta prevede una soluzione al problema relativo alla tassazione di registro proporzionale per il contratto preliminare, che al fine di consentire una piena detrazione in sede di definitivo non possa eccedere quanto sarà dovuto al momento della vendita."

Ci vuol poco, però, a capire che queste sono le proposte dirette ai *media,* e che la proposta vera è un'altra, che diventerà in breve tempo *il* tema del Congresso e più ancora del "dopo Congresso". Il Presidente dà notizia che esiste un'altra proposta avanzata dal CNN, molto vicina a essere accolta: la proposta riguarda il deposito obbligatorio del prezzo delle compravendite (di immobili, ma anche di aziende, sapremo poi) a mani del notaio. Il Presidente non si sofferma molto sull'illustrazione della proposta, né sul quando e sul come essa sia stata elaborata e da chi in particolare, né sul perché. Il discorso prosegue, si conclude con la

"standing ovation" dei congressisti, prende poi la parola il ministro, seguono altri interventi, si arriva alla sessione pomeridiana. Il Presidente torna sugli argomenti trattati al mattino, fornisce qualche particolare in più sulla "lunga attesa" che il Notariato ha fatto del deposito del prezzo presso di sé, fa capire che il provvedimento sarà approvato presto, forse sarà inserito addirittura nella Legge di stabilità. In pratica è in dirittura di arrivo.

Sarebbe lecito attendersi delle reazioni, dei commenti, delle richieste di chiarimenti: invece nulla, il Congresso sembra non comprendere subito la portata della novità annunciata dal Presidente. Trascorrono ore e la sessione del venerdì sembra scivolare tranquilla verso la conclusione, verso il "chi tace, acconsente". È a questo punto che rompo gli indugi, faccio richiesta di intervento e cerco di richiamare l'attenzione dei colleghi, chiedo maggiori particolari, evidenzio i pericoli che a mio avviso si nascondono in un provvedimento così stravolgente per il sistema della contrattazione immobiliare e per l'attività notarile, sottolineo l'impatto fortemente negativo della riforma su un mercato immobiliare già in fortissima contrazione. Il mio intervento non provoca sul momento grandi reazioni: solo tre (dico tre) colleghi mi manifestano quel giorno il loro apprezzamento e la loro condivisione. Le reazioni e i commenti perplessi o negativi non tardano però ad arrivare: in lista sigillo e nel blog Notai d'Italia di Facebook si susseguono gli interventi di colleghi dubbiosi o addirittura dissenzienti.

La "macchina del consenso" è però in piena attività, non c'è spazio per nessun ripensamento. La norma, che apprenderemo essere stata lungamente auspicata dal Notariato (mi chiedo ancor oggi da chi, e quando: mi occupo di politica del Notariato dal 1992 e non ricordo su questo punto accesi dibattiti, voti congressuali, convegni specifici) "deve" passare. Il veicolo prescelto, la cd. Legge di stabilità, è noto, si approva con un voto di fiducia: ed ecco che, quasi a tempo di record, l'art. 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, introduce nel nostro sistema la nuova disciplina sul deposito obbligatorio del prezzo, e di altre somme, presso il notaio. La norma entra immediatamente in vigore, anche se, come centinaia di altre leggi, richiede un provvedimento attuativo, per il quale viene fissato un termine brevissimo, di soli quattro mesi. Se il termine sarà rispettato, il nuovo sistema entrerà in vigore il 1° maggio 2014. Una prospettiva allettante...

Il 17 gennaio il Presidente inoltra a tutti i notai, anticipandola il giorno precedente sul CNN Notizie, una lettera dal titolo emblematico *La cultura del "deposito prezzo" per il rilancio del Notariato*. Il 19 gennaio io scrivo sia sulla lista sigillo che nel blog Notai d'Italia una lettera aperta dal titolo *Perché non sono d'accordo con il Presidente nazionale*, alla quale rinvio per non ripetere concetti già espressi.

Questo l'antefatto. Mi premeva dar conto del fatto che non c'è stato alcun coinvolgimento della categoria da parte del proprio organo di vertice nel processo di formazione di una norma che cambierà profondamente il nostro modo di operare quotidiano; e poi evidenziare che sin dal primissimo momento mi sono dichiarato contrario all'introduzione del nuovo *modus operandi* nel nostro sistema giuridico, e non ho cambiato idea.

Prima di spiegarne il perché mi sembra utile innanzitutto chiarire che il contrasto in atto nella categoria non è tra persone, ma tra idee e concezioni diverse del futuro del Notariato. È cioè fuori discussione la stima e il rispetto per l'istituzione, e quindi per il Consiglio Nazionale, i suoi componenti e in particolare per l'attuale Presidente, di cui personalmente apprezzo l'impegno in favore di un Notariato moderno ed efficiente. Allo stesso modo, ritengo che il Presidente e l'intero Consiglio Nazionale, conoscendomi, sappiano bene che i dissenzienti non sono mossi da ambizioni di potere né di "scalate" al potere costituito. In pratica, non sono qui in discussione le persone, ma due diverse idee a proposito di un ben determinato provvedimento, che io e molti altri ritengono estremamente pericoloso per la nostra categoria.

In secondo luogo, rifiuto con fermezza l'idea, pure adombrata da qualcuno, che la polemica da me innescata riguardi il contrasto dialettico tra un Notariato progressista, illuminato e moderno, favorevole alla riforma, e un Notariato conservatore, oscurantista e retrivo, contrario alle novità e legato al passato, per chissà quali oscuri motivi. Non ritengo che il Notariato possa essere "salvato" dal provvedimento di cui discutiamo, né penso che chi si oppone alla novità legislativa sia da considerare un sovversivo, se mai pericoloso, da ridurre al silenzio. Più semplicemente ritengo completamente sbagliati sia il momento, sia le modalità prescelte per introdurre questa riforma, e penso che, nonostante tutto, il Notariato sia molto più maturo e consapevole di quanto ritengano i suoi governanti, interni ed esterni: la categoria avrebbe dovuto essere meglio e più tempestivamente informata e preparata sulle conseguenze profonde che la riforma avrà nella sua attività quotidiana, e la riforma stessa avrebbe dovuto avere un ben più lungo periodo di gestazione e, successivamente, di prova.

È a mio avviso velleitario pensare che, siccome al solo notaio viene demandata la custodia del prezzo, questo comporti un riconoscimento di un ruolo speciale, tale da garantirgli un futuro sereno e al riparo da attacchi e insidie. Tra i primi a commentare la lettera del Presidente nazionale, il collega Eugenio Idolo ha sottolineato in lista sigillo che "al deposito del prezzo sarà tenuto non solo il notaio, ma anche [...] altro pubblico ufficiale" (così l'art. 1, comma 63, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013). Inoltre, al deposito del prezzo sarà tenuto [...] anche il Segretario Comunale quanto agli atti da lui ricevuti e soggetti a pubblicità immobiliare; [...] vi saranno tenuti anche l'Avvocato e il Commercialista, in relazione (estraggo dal medesimo comma 63) "[...] ad attività e prestazioni per le quali lo stesso (vale a dire: il pubblico ufficiale – n.d.r.) sia delegato dall'autorità giudiziaria"; ancora: il deposito del prezzo riguarderà in futuro l'Avvocato, o altra figura cui potrà essere delegato il potere di autenticare le compravendite, con conseguente attribuzione, al riguardo, della veste di pubblico ufficiale. Pertanto, a mio avviso occore chiedersi se davvero la novella sia sufficientemente atta, come indicato nella comunicazione, a "rafforzare la centralità della nostra funzione nel sistema di circolazione della ricchezza immobiliare".

Mi ha scritto in proposito un altro collega che "il deposito del prezzo effettuato solo nella fase conclusiva della vendita, e non fin dal preliminare, non copre tutto l'arco della contrattazione, lasciando aperta una grande falla, e offrendo maggior spazio di prima ai mediatori (perché liberi, questi ultimi, a differenza dei notai, di gestire [...] a modo loro, e quindi con maggior soddisfazione di chi non tollera le lungaggini, il pagamento del prezzo)".

Se quindi non si modifica la legge, prevedendo (come avviene in Francia) che il contratto preliminare debba essere obbligatoriamente stipulato davanti a un notaio, si rischia che il ruolo di quest'ultimo, piuttosto che tornare al centro della contrattazione, venga ancor più marginalizzato. Sono anche convinto che, a somiglianza di quanto avviene nell'ordinamento tedesco, il deposito del prezzo a mani del notaio, se proprio ritenuto necessario (e io non lo credo), possa e debba eventualmente diventare solo facoltativo, anzichè sempre obbligatorio. Per questo, più che lavorare al regolamento di attuazione (che non potrà modificare la legge ed eliminarne i difetti, essendo norma di rango inferiore), si dovrebbe a mio avviso lavorare, con umiltà e determinazione, alla modifica della legge che, così com'è, determina problemi per i nostri clienti e gravi responsabilità per noi, senza che a esse consegua né un vantaggio economico, che la legge espressamente esclude, né alcun vantaggio "politico"o di immagine.

Ritengo anche sbagliata la scelta dell'attuale momento storico per l'introduzione della riforma: l'Italia tutta, e lo stesso Notariato, si trovano nel pieno di una crisi economica, politica e di valori condivisi che sembra non avere fine (o, per meglio dire, la cui fine, più volte annunciata, viene da anni rinviata sempre a un anno successivo). Un collega, condividendo

la mia contrarietà, mi ha scritto: "in ogni caso io penso che non fosse questo il momento, vista la criticità della situazione economica generale, di importare alla cieca un modello che, accettato dai francesi fin dal *Code Napoléon*, e quindi abbondantemente digerito nell'arco di oltre due secoli, non può essere dalla sera alla mattina, in un momento così delicato, imposto agli italiani, senza attenta riflessione sulle conseguenze.".

Aggiungo che, se sono purtroppo in aumento i casi di notai che versano in ritardo o non versano affatto le imposte affidate loro dai clienti, con il conseguente depauperamento del Fondo di Garanzia dei notai italiani – cosa peraltro non del tutto dimostrata (esistono in argomento, oltre ai "sentito dire", rilevazioni statistiche attendibili?) – scegliere di far depositare a mani del notaio, oltre alle imposte, anche il corrispettivo delle compravendite appare una scelta azzardata e rischiosa: perché, nel caso in cui dovesse constatarsi un ammanco, la ricaduta economica, per non parlare di quella mediatica, sull'intero Notariato sarebbe devastante.

Il motivo principale della riforma starebbe nella maggior garanzia che il notaio darebbe alle parti, consentendo il trasferimento del prezzo solo a trascrizione avvenuta. Questa posizione a mio avviso contraddice almeno vent'anni di scelte politiche del Notariato, che ha puntato dapprima sulla meccanizzazione dei registri immobiliari e poi sull'utilizzo della telematica e sulla firma digitale. Su queste scelte il Notariato ha investito ingentissime risorse finanziarie e umane, con il risultato che oggi, anche grazie alla grande collaborazione dell'Amministrazione finanziaria, le visure possono finalmente essere effettuate anche a distanza, con aggiornamenti di poche ore precedenti la stipula o addirittura mentre essa è in corso, mentre la trascrizione può essere perfezionata addirittura pochi minuti dopo la firma dell'atto (cosa che in Francia, ora come ora, non mi risulta sia neanche pensabile). Esiste, lo ripeto inutilmente da anni, un unico ostacolo: da quando è stata abolita la cd. "terza nota", che i meno giovani tra noi ricordano molto bene, per trascrivere bisogna aver registrato l'atto, il che vuol dire aver pagato le imposte. Per pagare le imposte bisogna che il denaro occorrente sia nella materiale disponibilità del notaio, e quindi per registrare e trascrivere un atto occorre gioco forza attendere qualche giorno dalla stipula. Ma basterebbe ripristinare una sorta di terza nota, una trascrizione prima di aver registrato il contratto, e i rischi di vendite plurime dello stesso bene a più acquirenti diversi o di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli prima della trascrizione del trasferimento sarebbero in pratica ridotti a zero. Perché non si è scelta la soluzione più semplice, meno costosa, meno rischiosa?

Temo che le parti di un contratto possano giungere a considerare il Notaio, che già viene visto come un odioso esattore di imposte, un loro "nemico", un soggetto che ostacola la rapida e positiva conclusione di una transazione che già si svolge in mezzo a dubbi e difficoltà di ogni genere: pensiamo, per esempio, all'ormai difficilissimo ricorso al credito bancario, o agli ostacoli burocratici di varia natura (come l'attestato di certificazione energetica, poi diventato attestato di prestazione energetica, e a tutti i problemi a esso legati). Viviamo in un'epoca di generalizzata, anche se spesso solo apparente, semplificazione burocratica e amministrativa, e proprio noi andiamo a proporre e difendere una norma che complicherà inutilmente la vita dei cittadini, privandoli ingiustamente tanto della disponibilità del loro denaro (già ne circola così poco, noi contribuiremo a farne circolare sempre meno e sempre con maggior lentezza), quanto degli interessi loro spettanti (che verranno loro espropriati da uno Stato rapace, del quale noi saremo considerati come complici).

L'elemento più inquietante di tutta la vicenda è rappresentato, a mio avviso, dalle motivazioni, dal "perché" di questa riforma. Si dice che finalmente, con il nuovo sistema, l'acquirente non sarà più esposto al rischio di vedere la propria casa venduta contemporaneamente a più persone o colpita da gravami ignoti al momento della compravendita; e si tralascia di dire quante volte negli ultimi dieci anni (da quando la totale informatizzazione dei registri

immobiliari è una realtà in Italia) è capitato che qualcuno abbia vissuto l'una o l'altra delle brutte esperienze. Io sono convinto, e attendo sul punto di essere smentito con dati di fatto, che i casi verificatisi siano stati pochissimi, con un'incidenza proporzionale rispetto al numero degli atti stipulati veramente irrilevante.

Il mio dubbio è che, nascondendosi dietro una presunta e per ora indimostrata utilità sociale del deposito del prezzo presso il notaio, il Notariato abbia in realtà voluto tutelare se stesso da incursioni di altre categorie verso le proprie attività riservate. Se così fosse, e io temo che sia così, il Notariato, che per anni ha sostenuto di essere dalla parte del cittadino, si sarebbe messo per la prima volta "contro" questo, per tutelare esclusivamente una propria prerogativa, per contrastare a tutti i costi gli appetiti famelici di altre categorie vicine alla nostra (avvocati, commercialisti e, perché no, segretari comunali). Come reagirà l'opinione pubblica quando dovesse emergere che l'iniziativa è stata presa proprio dal Notariato?

Il deposito di somme al notaio nella legge 27 dicembre 2013 n. 147

di Gian Franco Condò *notaio*

Il mio intervento non si limita a esporre le ragioni per le quali io sono nettamente favorevole alla norma sul deposito del prezzo, ma contiene anche considerazioni su alcuni contenuti di legge.

Inizio dalla lettera inviata ai notai dal Presidente del CNN e criticata da Luciano Amato. Della lettera sottolineo l'accenno ai comportamenti scorretti di notai (accaparramento di clientela) e l'affermazione relativa "all'immutabilità della destinazione delle somme versate su detto conto dedicato non dovendo le tecniche di rimessa consentire al notaio di indirizzare diversamente le somme rispetto alla destinazione impressa dal disponente".

Ho sempre sostenuto la necessità di introdurre nell'ordinamento italiano una norma simile a quella ora approvata.

Se è vero che il sistema notarile francese è diverso da quello italiano, è altrettanto vero che la figura del notaio è analoga nei due ordinamenti, come analoghi sono i sistemi di pubblicità e i problemi che si possono presentare.

Certamente diversa, come rileva Petrelli, è la prassi della contrattazione immobiliare in Francia e in Italia.

In particolare la nuova normativa garantisce le parti solo con riferimento alla somma do-

vuta a saldo del prezzo e risultante dall'atto mentre non garantisce le somme pagate prima dell'atto: ben diversa è la situazione francese alla quale ci si potrebbe avvicinare prevedendo l'obbligatorietà della trascrizione del preliminare di compravendita di immobili e, quindi, l'obbligatorietà dell'intervento notarile nel preliminare stesso.

Certamente in Francia esiste una "cultura del deposito prezzo" che ben può essere accolta nel nostro paese.

Ecco le ragioni per le quali sono favorevole alla nuova norma, pur ritenendo che essa vada migliorata e riservandomi di tornare sull'argomento in successivi lavori.

La nuova norma:

- garantisce una maggiore trasparenza nei rapporti tra le parti che ricorrono al notaio e nei rapporti tra le parti e il notaio;
- risponde alla esigenza di migliorare la sicurezza in determinati rapporti contrattuali e di attribuire maggiore certezza alla circolazione dei beni;
- è potenzialmente in grado di ridurre il contenzioso nelle materie prese in considerazione;
- identifica nel notaio il soggetto destinatario degli obblighi previsti e lo pone ancor più al centro delle contrattazioni;
- dimostra, in un momento in cui ciò appare particolarmente necessario, la fiducia dello Stato nel Notariato e nei notai;
- se opportunamente comunicata, la nuova norma potrà migliorare l'apprezzamento del notaio da parte della pubblica opinione che potrà in esso vedere non il soggetto che impedisce al venditore di percepire rapidamente il prezzo della compravendita ma il soggetto che a tale compravendita attribuisce una maggiore sicurezza;
- aumenta le responsabilità del notaio che, invece di protestare come troppo spesso è avvenuto nel passato in occasione dell'introduzione di certe norme, dovrebbe apprezzare il fatto che, insieme alle responsabilità, aumentano la considerazione dello Stato e, si spera, dei cittadini;
- costituisce una garanzia della funzione pubblicistica del notaio e quindi dell'interesse dello Stato a mantenere nell'ordinamento la sua funzione e le sue competenze;
- contrasta le tendenze a limitare le competenze dei notai, differenzia ancor più il notaio da altri professionisti rendendo più difficile la sottrazione di competenze;
- aumenta anche le responsabilità disciplinari e deontologiche del notaio e ciò non può che essere visto favorevolmente da chi lamenta l'attuale caduta etica con cui si devono misurare Consigli notarili e Co.Re.Di.;
- introduce un sistema che, se opportunamente migliorato da un intervento legislativo e da una attenta stesura del regolamento, potrà garantire le parti da comportamenti scorretti che, questi sì, oltre a danneggiare i cittadini, attentano pesantemente all'immagine dei notai;
- può rendere più diffuso l'affidamento di somme al notaio anche al di fuori dei casi previsti se verrà introdotto un meccanismo che assicuri l'impossibilità di distrarre le somme a lui affidate (un disincentivo è però costituito dal fatto che gli interessi verranno "espropriati" dallo Stato);
- costituisce un ulteriore strumento nella lotta al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale;
- costituisce un valido mezzo per assicurare la tracciabilità dei pagamenti;
- costituisce un esempio di civiltà giuridica se si accetta che lo Stato deve garantire, nel miglior modo possibile, la certezza e la sicurezza dei rapporti negoziali.

ESAME DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMA

Risulta evidente che il destinatario della norma è il notaio; che gli obblighi imposti incombono essenzialmente sul notaio; che il notaio è visto come il soggetto su cui lo Stato fa affidamento per conseguire gli scopi perseguiti; che al notaio devono essere affidate tutte le somme destinate al versamento sul conto dedicato.

Difficile negare che la nuova norma, come molte altre che hanno imposto al notaio nuovi compiti e responsabilità, costituisce un importante riconoscimento delle funzioni e ruoli, anche di rilevanza sociale, dei notai e del Notariato.

Evidente che la norma possa essere discussa e criticata anche per ottenerne alcuni necessari miglioramenti e per contribuire alla stesura del regolamento; altrettanto evidente, almeno a mio parere, che il Notariato non deve respingere la norma ma deve accoglierla studiando i modi, soprattutto attraverso idonee integrazioni del codice deontologico, perché essa possa avere la migliore applicazione nell'interesse dei cittadini.

Il comma 63 indica diversi tipi di somme soggette alle nuove previsioni:

a) "onorari, diritti, accessori, rimborsi, spese e contributi";
b) somme "a titolo di tributi per il quale il medesimo (notaio) sia sostituto o responsabile di imposta in relazione agli atti dallo stesso (notaio) ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare";
c) "ogni altra somma affidatagli e soggetta a obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori";
d) "le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione" ovviamente nell'ipotesi in cui tali somme vengano affidate al notaio;
e) "l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro";
f) le "somme destinate a estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende".

Il comma 64 prevede una eccezione alle previsioni del comma precedente che non trova applicazione per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione e, come risulta dalla dizione "ovvero il saldo degli stessi" contenuta nella lettera *c)* del comma 63, alla parte di prezzo o corrispettivo che sia stata versata antecedentemente all'atto notarile.

L'espressa previsione legislativa, inevitabile nel meccanismo previsto, sembra suggerire un mezzo di elusione della normativa già sottolineato da altri commentatori: ma non si può fare a meno di rilevare che se le parti di un contratto di compravendita converranno una dilazione di pagamento allo scopo di eludere la norma, non faranno altro che non usufruire di una forma di garanzia offerta dal legislatore, assumendosene tutte le conseguenze negative.

Certamente il notaio non dovrà suggerire alle parti questo o altri mezzi elusivi ma dovrà a esse fornire la più ampia informazione nell'ambito previsto dal codice deontologico.

Si potrà pensare a una integrazione delle attuali regole deontologiche anche prevedendo idonei obblighi di menzione.

Il comma 65 prevede la segregazione "degli importi depositati presso il conto corrente..." dedicato.

Mi limito a sottolineare come la norma, anche nel parlare di affidamento, riecheggi l'istituto del trust che potrà, con ogni probabilità, essere utilizzato anche nella materia in esame.

Il comma 66 richiede un approfondimento e si presta a molte critiche.

L'unico riferimento temporale che indichi una durata del vincolo sulle somme depositate

nel conto dedicato e segregate, è quello costituito dalla eseguita registrazione e pubblicità dell'atto e della verificata assenza di formalità" pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti...".

Eseguita la registrazione e la pubblicità (la dizione contrasta con quella del comma 63 dove si parla di pubblicità immobiliare: ritengo però che le due dizioni si riferiscano all'unica ipotesi della pubblicità immobiliare) e "verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli e ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti", il notaio "provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo".

L'obbligo del notaio, stando alla lettera della norma, scatta solo con riferimento agli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.

Noto innanzitutto che la dizione usata può supportare l'ipotesi della necessità (l'opportunità mi sembra fuori discussione) di identificare nel conto dedicato il titolo, e quindi, la destinazione, delle somme.

Mi chiedo, poi, quale sia il regime delle somme depositate nel conto dedicato che non costituiscano prezzo o corrispettivo.

Una prima ipotesi è che tutte le somme depositate siano soggette allo stesso tipo di vincolo e alla stessa durata di esso.

Tale ipotesi potrebbe essere fondata sulla considerazione che tutte le somme indicate ai commi 63 e 64, nonostante la loro eterogeneità, devono essere depositate sul conto dedicato; che tutte le medesime somme sono segregate a sensi del comma 65.

Contro tale ipotesi si pone innanzitutto la lettera del comma 66 che prevede l'obbligo del notaio a provvedere senza indugio allo svincolo solo con riferimento agli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.

Ma altre considerazioni si possono fare contro la tesi dell'identico trattamento per tutti gli importi previsti.

Non riesco a vedere perché gli onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi debbano restare depositati e segregati nel conto dedicato fino al verificarsi degli eventi previsti nel comma 66 o, in casi patologici non imputabili al notaio, per tempi non prevedibili.

Per la verità non colgo nemmeno la *ratio legis* di un deposito di somme o di esclusiva pertinenza del notaio o che devono dallo stesso essere versate agli enti previsti, come non colgo la *ratio legis* della segregazione di tali somme che, quindi e anche in casi patologici, sarebbero sottratte ai creditori e non cadrebbero nella successione del notaio defunto nel periodo della segregazione. L'unica motivazione accettabile potrebbe essere quella di Gaetano Petrelli.

Le somme previste dalla lettera *b)* del comma 63 possono non avere alcuna relazione con gli eventi indicati nel comma 66 come, per esempio, le somme affidate al notaio per le più svariate ragioni e annotate al registro somme e valori; le somme dovute a titolo di imposta di successione non hanno alcuna relazione con la pubblicità immobiliare e con la verifica di assenza di formalità pregiudizievoli.

È poi evidente che il notaio, per provvedere alla registrazione e all'esecuzione della pubblicità, deve poter disporre delle somme destinate ai pagamenti dei tributi. Tali somme (come quelle destinati al versamento di contributi dovuti da notaio), quindi, devono essere svincolate prima degli adempimenti.

Il notaio dovrà provvedere alla registrazione e all'esecuzione della pubblicità anche se avrà riscontrato l'esistenza delle formalità pregiudizievoli previste dalla norma.

Una terza tesi potrebbe essere quella che imponga lo svincolo del notaio... a seconda dei casi e del buon senso.

Se si accetta che il notaio possa provvedere allo svincolo delle somme diverse da prezzi e

corrispettivi indipendentemente dal verificarsi degli eventi previsti al comma 66 come io ritengo, ci si deve chiedere in quali momenti il notaio possa provvedere allo svincolo, tenendo però presente che se lo svincolo potesse avvenire in qualsiasi momento la norma sarebbe di fatto posta nel nulla.

Certamente da accogliere il suggerimento di Gaetano Petrelli di regolare convenzionalmente la materia con particolare riferimento al caso di rilevazione di formalità pregiudizievoli.

Ritengo che, almeno in parte, il regolamento potrà disporre in merito pur osservando la gerarchia delle fonti; almeno per quanto mi riguarda, il regolamento dovrà chiarire cosa si debba intendere per svincolo e precisare le modalità per la esecuzione dello stesso.

La critica a mio parere più grave può essere rivolta a certi aspetti generali della nuova normativa.

A me sembra che il legislatore si sia posto alcuni obbiettivi:

- garantire la parti di un contratto stipulato con l'intervento di notaio e soggetto a pubblicità immobiliare, dai rischi derivanti dalla emersione di "formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti".
  La garanzia andrà a favore del venditore che vedrà assicurata la certezza e non contestabilità del pagamento del prezzo e del compratore che vedrà assicurata la libertà del bene acquistato da gravami pregiudizievoli.
  Qualche precisazione va però fatta.
  Il legislatore sembra fermarsi all'ipotesi dell'emersione di una formalità pregiudizievole diversa da quelle esistenti alla data dell'atto e risultanti dall'atto stesso, dimenticando la possibilità di una formalità pregiudizievole iscritta o trascritta nella medesima data dell'atto ma non indicata nello stesso perché avvenuta nelle more tra l'aggiornamento dell'ispezione alla data dell'atto (pur essendo ciò abbastanza difficile) e la stipula dell'atto stesso (rilevo, per inciso, come da quanto qui detto risulti insufficiente la certezza raggiungibile con le ispezioni aggiornate di cui parla Luciano Amato).
  Cosa dovrà fare il notaio? Sembra evidente che egli, rilevata l'avvenuta iscrizione o trascrizione, non dovrà provvedere allo svincolo del prezzo o corrispettivo anche se ciò potrà apparire in contrasto con la lettera della legge (formalità avente la data dell'atto ma in esso non indicata). Noto come anche gli oppositori alla regola di indicazione della data negli atti si convinceranno della opportunità e utilità di essa;

- tutelare i cittadini da comportamenti scorretti di notai proprio in casi di affidamento di somme sia a titolo di tributi, sia a titolo fiduciario per le più svariate ragioni.
  Tutti sappiamo che casi gravissimi si sono verificati con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni, tutti sappiamo che certi tradimenti della fiducia, del ruolo, della funzione pubblica del notaio meritano un intervento idoneo a evitarli da parte del legislatore, tutti sappiamo che certi comportamenti andrebbero puniti con la destituzione.
  Non possiamo poi ignorare che la nuova normativa, imponendo l'affido per il deposito sul conto dedicato del prezzo o corrispettivo che possono essere elevatissimi, potrà incentivare l'appropriazione indebita (o come la si debba penalmente qualificare) da parte di notai disonesti.
  Che il legislatore abbia perseguito lo scopo prima indicato mi pare risulti dall'essere il notaio destinatario degli obblighi previsti dalla norma, dalla eterogeneità delle somme previste, dall'accenno contenuto nella lettera del Presidente del CNN.
  Se questo era uno degli scopi perseguiti dalla norma non mi sembra che esso sia stato raggiunto anche se una parola definitiva potrà essere detta solo dopo approvato il regolamento che potrà, entro i limiti ben noti, intervenire in merito.
  Temo che la nuova norma possa rivelarsi carente, inefficace, addirittura inutile con ri-

ferimento al punto in esame per le ragioni che dirò e fatto salvo un effetto generico di deterrente.
Manca, nella norma, un meccanismo che spero (ma dubito che ciò sia possibile) verrà introdotto dal regolamento, che faccia affluire le somme previste direttamente nel conto dedicato senza che esse transitino dalle mani del notaio; manca un meccanismo che dia la certezza che le somme depositate e segregate vengano dal notaio effettivamente destinate agli scopi dovuti.
Spiace dirlo ma potrà succedere che notai disonesti:
- non provvedano al deposito delle somme sul conto dedicato;
- provvedano allo svincolo delle somme e non le destinino allo scopo dovuto;

- rafforzare le norme sulla tracciabilità, trasparenza, antiriciclaggio;

- assicurare un introito allo Stato.
  Quest'ultimo scopo viene perseguito dal legislatore destinando per legge gli interessi prodotti dalle somme depositate sui conti dedicati al credito agevolato alle piccole e medie imprese.
  Il fine è, forse, nobile ma, anche a voler dare per certa l'effettiva destinazione degli interessi prodotti sui conti dedicati, non si può non essere a dir poco perplessi.
  Somme che avrebbero prodotto interessi a favore di soggetti privati vengono forzosamente acquisite dallo Stato senza alcuna valida motivazione.
  Va rilevato che gli interessi sui prezzi e corrispettivi saranno, nella maggior parte dei casi, riferiti a periodi molto brevi ma che ciò potrebbe non succedere in casi patologici; che altre somme affidate al notaio e depositate sul conto dedicato potranno restarvi "parcheggiate" e segregate anche per lunghi periodi con grave danno per gli interessati; che una norma del genere spingerà a inventare tutti i modi per eluderla; ipotizzo, poi, una possibile incostituzionalità della norma.

La riforma della filiazione: norme di interesse notarile
(D.L. 28 dicembre 2013, n. 154)

di Michele Ferrario Hercolani *notaio*

Nel numero di settembre di questa rivista, si è avuto modo di commentare la legge delega 10 dicembre 2012 n. 219 sulla riforma della filiazione, e le modifiche apportate direttamente dalla stessa nel codice civile, con particolare riferimento alla nozione di parentela (art. 74 c.c.) e agli effetti in ambito successorio della completa parificazione tra figli legittimi e figli naturali.

La legge *de quo* ha inciso indirettamente sul libro II del codice civile, attraverso l'estensione della "parentela" a *tutti* i parenti del figlio nato fuori dal matrimonio, e quindi ben oltre i soli genitori (come nel testo previgente), e ha demandato al governo di definire, attraverso decreto legislativo, la normativa di adeguamento e di dettaglio, ivi compresa quella attinente al diritto successorio.

Giova ricordare brevemente le principali novità, in vigore già con la legge delega.
Nelle successioni legittime e testamentarie, la rappresentazione opera ora anche a favore dei discendenti (rappresentanti) di fratelli "nati fuori dal matrimonio" del *de cuius*.

L'estensione del concetto di parentela, modifica direttamente anche la categoria dei fratelli e delle sorelle, in cui oggi sono compresi anche quelli nati fuori dal matrimonio e quelli che hanno in comune un solo genitore.

La novella ha inciso inoltre indirettamente anche sugli art. 570 c.c. (successione dei fratelli e delle sorelle) e 571 c.c. (sul concorso tra fratelli e sorelle coi genitori): cambia la nozione di "fratello" e di "sorella", e quindi tutti sono potenziali chiamati alla successione legittima.

All'indomani dell'emanazione del decreto legislativo (28 dicembre 2013 n. 154), è opportuno illustrare ora le novità e le modifiche definitive, con particolare riferimento alle successioni e alle altre materie che interessano il notaio. È questa inoltre l'occasione per accennare ad alcune questioni emerse tra i primi interpreti, la cui soluzione ha un impatto rilevante sul sistema.

1.

La prima questione riguarda proprio l'art. 74 c.c., che detta la nuova nozione di parentela, già a decorrere dall'entrata in vigore della legge delega.

Secondo la vecchia formulazione, "la parentela" era "il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite". Tale vincolo sussisteva solo a favore dei discendenti legittimi, in forza del combinato disposto dell'art. 74 e dell'art. 258 c.c., poiché secondo l'abrogata formulazione di quest'ultimo articolo, il riconoscimento produceva effetti sono riguardo al genitore che lo aveva effettuato.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 74 c.c., la parentela sussiste tra persone che discendono dallo stesso stipite, nel caso di filiazione avvenuta "sia all'interno del matrimonio, sia all'esterno, nonché in caso di adozione", ma "non sorge in caso di adozione di maggiori d'età".

La regola della parificazione è stata quindi estesa anche ai figli adottivi. L'unica portata effettiva di questa previsione, però, è nel senso di riferirla ai minori adottati "in casi particolari", ai sensi dell'art. 44 della legge 184/1983 (per esempio adottati dal coniuge del genitore; da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al 6° grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla morte dei genitori). Infatti, la legge stessa già prevede da un trentennio (art. 27) che l'adozione "piena" dei minori, ossia la c.d. adozione legittimante, comporti che i figli acquistino lo stato di legittimi (*rectius*, oggi, di "figli nati nel matrimonio"), con il conseguente instaurarsi di un legame parentale con tutti i parenti dell'adottante.

Attesa, quindi, l'espressa esclusione dalla parificazione dell'adozione di maggiorenni, la novella dell'art. 74 c.c. non può che riguardare, appunto, gli adottivi "in casi particolari", fino a oggi esclusi dalla nozione più ampia di parentela. In tal senso, si è pronunciata la maggior parte della dottrina (in senso contrario Sesta, *Famiglia e diritto*, 2013, p. 235 ss.).

È singolare, pertanto, che la "Relazione illustrativa" che accompagna il decreto legislativo limiti la parificazione agli adottati con adozione legittimante (per i quali è inutile, perché già prevista dalla legge 185/83), e la escluda espressamente per gli adottati in casi particolari. Le considerazioni contenute nella "Relazione" non hanno comunque valore di interpretazione autentica e non sono vincolanti, per quanto possano determinare contrasti interpretativi.

È evidente che le conseguenze di un'interpretazione estensiva della nozione di parentela sono di grande portata, specie nell'ambito della successione legittima.

2.

La novella legislativa opera una parificazione anche sul piano del cognome, tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dallo stesso. La nuova formulazione dell'art. 262 comma 2, c.c., prevede che, se la filiazione nei confronti del padre viene a instaurarsi (per riconoscimento o dichiarazione giudiziale) successivamente a quella della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, non solo aggiungendolo o sostituendolo, ma oggi anche *anteponendolo* a quello della madre. In tal modo, anche il figlio nato fuori dal matrimonio ha la facoltà di avere come (primo) cognome quello del padre, a prescindere dalle vicende che riguardano i suoi genitori.

Rimane comunque la differenza, ormai poco giustificata, rispetto ai figli nati nel matrimonio, che non possono aggiungere il cognome della madre, se non con la procedura prevista dalle norme sull'ordinamento civile.

3.

Una modifica solo terminologica, ma di ampia portata perché estesa a tutto l'ordinamento, riguarda la scomparsa della "potestà" dei genitori, sostituita con la "responsabilità genitoriale".

Questa novità lessicale è priva di conseguenze giuridiche ed è anche poco sensata. A rischio di essere tacciati di *purismo*, ritengo che ogni disciplina abbia un proprio linguaggio, in cui i "significanti" acquistano "significati" distinti da quelli del linguaggio comune, per

esigenze tecniche e funzionali. Altro è il linguaggio del codice civile, che deve, o dovrebbe, avere una coerenza in un visione di insieme dell'ordinamento, altro è il linguaggio che il legislatore deve adottare verso il pubblico indistinto.

La responsabilità è un concetto giuridico che nel nostro sistema civile non ha nulla a che vedere con una situazione soggettiva legata a una funzione, quale è (o era) la potestà.

Secondo la manualistica, la potestà è "un potere vincolato a una funzione", e questa mi sembra una definizione esaustiva, che rende bene la nozione e la sua peculiarità. Non si comprende perché e in nome di quale principio debba abbandonarsi, se non in omaggio a un discutibile "politicamente corretto".

Il senso unico di questa novità, infatti, è che i genitori oggi non esercitano più alcun "potere" verso i figli, di cui rimangono (solo) "responsabili". Si tratta di una scelta lessicale che recepisce forse un mutamento sociale, non necessariamente positivo.

4.

La novella ha modificato l'art. 480 c.c. (comma 2), in tema di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, stabilendo che il termine relativo, in caso di accertamento giudiziale della filiazione, decorra dal passaggio in giudicato della sentenza che la accerta. Viene così consacrato un orientamento giurisprudenziale consolidato, che trova la propria *ratio* nell'impossibilità giuridica di accettare l'eredità, in attesa del provvedimento che instaura la filiazione.

Questa previsione deve essere coordinata con i commi 3 e 5 dell'art. 104 del decreto n. 154, in tema di diritto transitorio. Questi commi riconoscono i diritti successori dei discendenti nati fuori dal matrimonio da persona morta prima dell'entrata in vigore della legge delega n. 219, e anche se la filiazione è riconosciuta o dichiarata dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Atteso che è da tempo indiscusso che il figlio possa far valere i proprio diritti a decorrere dal momento dell'accertamento del suo status, e che questo principio oggi è inserito nell'art. 480 comma 2 c.c., le norme di diritto transitorio testé citate non possono che riferirsi ai casi in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale non erano ammessi, ossia in caso di filiazione incestuosa. Oggi, infatti, l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di filiazione è ammessa anche riguardo agli incestuosi, essendo venuto meno il divieto di indagini di cui all'art. 278 c.c., pur previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 251 c.c. (in precedenza le indagini potevano essere autorizzate solo in caso di ratto o violenza carnale all'epoca del concepimento).

5.

La parificazione parentale si realizza anche nella successione necessaria. Se prima della riforma legittimari erano solo gli ascendenti legittimi, oggi tale qualità si estende a tutti gli ascendenti, indiscriminatamente.

Una questione interpretativa si pone per i genitori adottanti e per i loro ascendenti.

L'art. 536 c.c. equipara gli adottivi ai figli, già da prima della riforma. Per questo, *tutti* gli adottati vengono considerati legittimari, anche con riguardo all'adozione in casi particolari e all'adozione di maggiorenni. Questo riconoscimento, però, è sempre stato univoco, perché l'adottante non ha fino a oggi rivestito la qualità di legittimario, se non nel caso di adozione "piena", ossia di adozione legittimante del minore (in cui l'adottante è assimilato a un ascendente legittimo).

Ebbene, l'estensione della parentela, rispetto all'adottato, all'adottante "in casi particolari" e alla sua famiglia, secondo l'interpretazione dell'art. 74 c.c. sopra illustrata, pone l'interrogativo se in queste ipotesi l'adottante e i suoi ascendenti possano considerarsi legittimari, a norma dell'art. 536 c.c. Un'interpretazione sistematica coerente dovrebbe condurre ad applicare la parificazione tra genitore e adottante "in casi particolari" anche nell'ambito successorio.

6.

Il decreto legislativo elimina, inoltre, tutte le norme fondate sulla distinzione tra status di figlio legittimo e di figlio naturale. Tra queste, l'art. 537 comma 3 c.c., che prevedeva il diritto di commutazione a favore dei figli legittimi e nei confronti dei fratelli naturali, che potevano essere liquidati in denaro o con beni immobili per quanto attiene la loro porzione di legittima; nonché l'art. 578 c.c., che disciplinava il concorso tra i genitori e i figli naturali, secondo apposite regole, che portavano all'anacronistica esclusione dalla successione di un genitore, qualora (solo) l'altro genitore avesse legittimato il figlio.

7.

La parificazione è stata realizzata appieno anche tra i genitori, con l'eliminazione di ogni residuato storico che prevedeva una qualche prevalenza del padre sulla madre. In particolare, è stato riformato il comma 2 dell'art. 643 c.c., secondo cui, se chiamato alla successione era un concepito, l'amministrazione del patrimonio *medio tempore* spettava al padre, e solo in sua mancanza alla madre. Oggi, l'amministrazione spetta al padre e alla madre congiuntamente.

8.

Tra le norme di interesse notarile più significative, oggetto di novella, occorre ricordare quelle in tema di revocazione del testamento e della donazione.

La revocazione di diritto del testamento oggi opera secondo regole uguali per tutti i figli nati nel matrimonio e fuori da esso, essendo stata eliminata ogni disparità di trattamento, con riguardo ai concepiti, tra figli naturali legittimati e non (art. 687 c.c.).

Regole uguali sono previste anche per la revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.). In particolare, è stata eliminato il diverso, e più breve, termine per impugnare la donazione da parte del figlio naturale. Per tutti i figli vale il termine di cinque anni.

9.

La portata della riforma si misura, oltre che sull'estensione della nozione di parentela, sul diritto intertemporale. Trattandosi di una riforma che incide sullo stato delle persone, è normale che il legislatore stabilisca se e fino a che punto essa valga anche per il passato.

La regola temporale fissata nel decreto è che le nuove norme si applicano per tutte le successioni apertesi dal 1° gennaio 2013.

Con riguardo al diritto transitorio, i commi 1 e 2 dell'art. 104 del decreto legislativo attribuiscono il diritto di far valere i diritti successori in capo ai parenti "naturali", il cui status era *già sussistente* all'entrata in vigore della legge delega n. 219, e il termine prescrizionale decorre, con riferimento alle successioni già aperte, dalla stessa entrata in vigore della legge. In queste ipotesi, eventuali incertezze potranno essere definite in tempi brevi attraverso l'esperimento dell'*actio interrogatoria* (art. 481 c.c.), chiedendo al giudice un termine per l'accettazione dell'eredità, a pena di decadenza.

In merito ai commi 3 e 5 dell'art. 104, si già detto sopra, evidenziandone la riferibilità alla filiazione incestuosa.

Infine, il comma 6 dell'art. 104 prevede che le nuove regole si applichino anche ai giudizi pendenti.

È importante rilevare che il comma 1 dell'art. 104 espressamente prevede che, tra i diritti successori che possono farsi valere dal parente "naturale", figura anche la petizione di eredità. Si pone allora l'interrogativo se gli eredi che sono già in possesso dei beni ereditari possano aver usucapito nel frattempo i beni stessi, o questo effetto debba ritenersi escluso.

Per esempio, il figlio che abbia ottenuto, anche dopo alcuni anni, la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, potrà esperire verso gli altri eredi già nel "possesso" dei beni la petizione di eredità, che è un'azione imprescrittibile, *salvi gli effetti dell'usucapione* (art. 533 c.c.)?

Il decorso del termine ventennale ordinario potrebbe non essere sufficiente a consolidare la posizione degli altri eredi, se si accogliesse un orientamento della giurisprudenza (Cass. 2424/2011), secondo cui il possesso *a usucapionem* non è configurabile a favore degli eredi legittimi anteriormente alla riforma di famiglia del 1975, perché prima della stessa i nuovi "titolati" ad agire non potevano compiere atti interruttivi dell'usucapione stessa.

Questo orientamento, peraltro poco aderente al dettato normativo in tema di usucapione, potrebbe trovare applicazione, per analoga *ratio*, anche con riferimento alla riforma della legge n. 219. In tal caso, gli effetti dell'usucapione sarebbero fortemente ridimensionati a danno degli eredi che hanno già conseguito tale titolo e i beni ereditari, magari da diverso tempo (sul punto, vedi Dossetti, *infra*).

Gli effetti verso i *terzi,* invece, saranno certo mitigati dalle norme che tutelano gli acquisti in buona fede, dalle norme sulla pubblicità che tutelano i trasferimenti immobiliari verso i successivi aventi causa, nonché dalle norme che tutelano l'apparenza giuridica (e in particolare dall'art. 534 c.c., in tema di erede apparente, che non è stato oggetto di riforma).

Il decreto legislativo in esame incide inoltre su molte altre norme, per esempio attinenti all'acquisto dello stato di figli e al ruolo del minore ultra dodicenne nella crisi coniugale, che saranno oggetto di un prossimo approfondimento (per questi aspetti, si rinvia a Maria Dossetti, Mimma Moretti e Carola Moretti *La riforma della filiazione, Aspetti personali, successori e processuali*, Zanichelli, Bologna, 2013).

Società tra professionisti. Scelta del tipo: clausole di ammissione, recesso ed esclusione.

di Manuela Agostini, *notaio*

Rielaborazione degli appunti utilizzati per la relazione tenuta in occasione dell'evento di formazione organizzato dall'ODCEC e dal Consiglio Notarile di Milano.

PREMESSA

Pur in presenza delle riconosciute difficoltà che attualmente scoraggiano l'adozione delle società tra professionisti per l'esercizio collettivo delle attività professionali, non mancano motivazioni che ne potrebbero consigliare l'adozione; in particolare l'eventuale possibilità di limitazione della responsabilità personale, l'opportunità di reperire capitali di investimento che partecipino anche al "rischio" dell'andamento dell'attività, una regolamentazione dei rapporti tra i professionisti associati attraverso schemi regolamentati e strutturati, la possibilità di offrire attraverso una struttura unitaria attività professionali multidisciplinari e, infine, il possibile non riconoscimento esterno delle associazioni professionali di nuova costituzione.

Per rendere le Stp adatte all'esercizio collettivo dell'attività professionale, avvicinandole alle associazioni professionali fino a oggi utilizzate, occorre adattare i modelli societari al carattere marcatamente personalistico e fiduciario dei rapporti fra soci e per ottenere questo risultato si possono utilizzare strumenti che consentano di controllare la compagine sociale introducendo, nel documento che regola il funzionamento della società (atto costitutivo, patti sociali, statuto), clausole che regolino i requisiti soggettivi, l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci.

Tali clausole possono essere inserite al momento della costituzione come anche successivamente (e anche al momento della "trasformazione" in Stp di una società preesistente, per esempio di servizi), fermo restando che l'introduzione di tali clausole potrà a sua volta valere come causa di recesso dei soci già presenti nella compagine sociale.

Occorre però verificare l'impatto di tali istituti con la disciplina specifica dettata per le Stp (art. 10 della legge 183/2011 e DM 34/2013) e con la disciplina propria dei diversi tipi societari; infatti, come già più volte ribadito e fermo restando che possono essere adottati tutti i tipi di società, la Stp non è un tipo ulteriore ma un sottotipo che si caratterizza per l'attività prevista nell'oggetto sociale.

CLAUSOLA DI DEFINIZIONE DEI REQUISITI

La legge istitutiva delle Stp e il relativo regolamento contengono già la previsione di alcuni requisiti minimi dei soci:

- l'essere professionista iscritto in albi o cittadino dell'unione europea con titolo abilitante, ovvero non professionista per prestazioni tecniche o per investimento. Quest'ultimo "requisito" ha l'effetto di rendere l'ingresso in società di fatto aperto a qualsiasi soggetto, non essendo la "finalità di investimento" una caratteristica oggettiva della persona ma solo un intento che può riguardare anche soggetti che partecipino alla società per finalità ulteriori;
- non far parte di altra Stp, requisito che sembra riguardare sia i soci professionisti che i soci non professionisti;
- per soci di investimento, non essere colpito dalle cause di incompatibilità previste nell'art. 6 del regolamento.

A questi requisiti di legge i soci possono aggiungere requisiti volontari; anzi spesso sarà interesse definire in modo stringente, attraverso tali ulteriori requisiti, le caratteristiche della compagine sociale, sia di quella costituita dai professionisti sia di quella costituita dai non professionisti, per specializzare la società e garantirne lo "standing".

La clausola che imponga il possesso di specifici requisiti è compatibile con tutti i tipi societari previsti dall'ordinamento, non essendoci, neanche nelle società di capitali, un principio che vieti di limitare l'ingresso nel capitale a soggetti con caratteristiche determinate.

Nel caso specifico poi la definizione delle caratteristiche dei soci e la conseguente limitazione di ingresso nel capitale è coerente con la speciale attività svolta dalla società, dal carattere fiduciario e personale dell'incarico e dall'obbligo di far eseguire la prestazione ai soci stessi (che però non si tramuta in un analogo obbligo dei soci professionisti verso la società).

Date peraltro le caratteristiche di trasferibilità della posizione del socio nella compagine sociale e le possibili vicende successive della partecipazione, è opportuno inserire nel contratto sociale ulteriori clausole che garantiscano:

- l'ingresso solo a soggetti che rivestano i richiesti requisiti;
- l'espulsione dei soci che non abbiano tali requisiti;
- l'uscita dei soci che non si ritengano più in sintonia con le caratteristiche della compagine sociale.

CLAUSOLA DI AMMISSIONE

In ogni caso di potenziale ingresso di un nuovo socio nella Stp sembra logico che il contratto sociale contenga una clausola che preveda:

- l'organo competente alla verifica dei requisiti in capo al soggetto che voglia acquisire la qualità di socio, verifica che potrà essere affidata ai soci, agli amministratori o addirittura a un soggetto terzo;
- la procedura di verifica e le modalità di accertamento dell'esistenza dei requisiti.

Nella società di persone una simile clausola non ha una regolamentazione espressa ma è

sicuramente ammissibile, in quanto coerente con la regola generale dell'unanimità per le modifiche del contratto sociale; la sola eccezione è prevista per la cessione della quota del socio accomandante (qualità che possono rivestire anche i soci professionisti, che non sono necessariamente amministratori della società) che si può attuare col consenso "della maggioranza", eccezione che potrà essere "rimossa" prevedendo anche in tale caso l'accordo unanime o procedure ulteriori di verifica dei requisiti.

Nel caso di successione (art. 2284 e art. 2322 c.c.) la legge prevede la liquidazione della partecipazione, salvo l'accordo fra eredi (o legatari) e soci superstiti, che possono quindi valutare la presenza dei requisiti. Anche in tal caso fa eccezione il "libero" trasferimento della partecipazione del socio accomandante, comunque derogabile introducendo nel contratto sociale la necessità di "ammissione" degli eredi o legatari anche di tale socio.

Nelle società di capitali la clausola di ammissione può essere assimilata alla clausola di gradimento. Nelle Spa (art. 2355 *bis* c.c.) rientra tra quelle che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento delle azioni, ma la relativa efficacia non sarà subordinata alla connessa previsione di un diritto di recesso a favore del socio che voglia alienare, non trattandosi di "mero gradimento".

Il concetto non è estraneo alla disciplina tipica delle Spa, ritrovandosi per esempio nella regolamentazione delle azioni con prestazioni accessorie (art. 2345 c.c.) che non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Nel caso di successione, invece, la "clausola di ammissione" che stabilisce le caratteristiche per il subingresso dell'erede o legatario sembra rientrare fra quelle che "sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte" e quindi sarà necessario prevedere, per garantirne l'efficacia, l'obbligo di acquisto della partecipazione da parte degli altri soci o la facoltà di "recesso" (ovvero il diritto di vedersi liquidare la quota) dell'erede/legatario. In tal caso vale quanto accennato per le società di persone sull'emersione lecita della prassi di liquidazione.

Per le Srl (art. 2467) valgono considerazioni analoghe: la clausola di ammissione è lecita e non determina il diritto di recesso, perché, anche se assimilabile al gradimento, prevede "condizioni e limiti" della relativa decisione.

In caso di trasferimento per successione la clausola di ammissione non richiede neanche l'inserimento in statuto dell'espressa previsione del diritto di recesso, che è conseguenza automatica dell'esistenza di una clausola che pone "condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte".

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE

La disciplina propria delle Stp (art. 10 comma 4 lett. *d)*) prevede che l'atto costitutivo contenga "le modalità di esclusione [...] del socio che sia stato cancellato dal relativo albo con provvedimento definitivo".

È il solo caso in cui la normativa speciale sanziona il venir meno di un "requisito" in capo a un socio (peraltro riferibile solo ai soci professionisti che come tali siano entrati nella compagine sociale) con l'espulsione dalla compagine sociale.

Il DM, in mancanza di supporto nella norma primaria, invece qualifica il "mancato rilievo" delle incompatibilità previste dall'art. 6 dello stesso DM come illecito disciplinare.

Il contratto sociale quindi:

- dovrà contenere una clausola che regoli le modalità di realizzazione dell'esclusione "legale" prevista dalla lett. *d)* eventualmente rinviando alle procedure già previste nella disciplina dei singoli tipi di società;

- potrà contenere una clausola che estenda le causa di esclusione al venir meno degli altri requisiti previsti nello stesso contratto sociale, prevedendo le modalità di esclusione come per il caso legale.

Nelle società di persone l'esclusione del socio è espressamente prevista e regolata; il codice civili (art. 2286) contempla una serie di casi di esclusione di diritto particolarmente rilevanti nelle Stp:

- inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale: tale potra quindi essere la mancata esecuzione della prestazione professionale, a cui il socio professionista sia obbligato dal contratto sociale, dato che la legge speciale non stabilisce di per sé un obbligo per il singolo socio professionista di eseguire la prestazione professionale;
- interdizione, inabilitazione, condanna a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici: tali cause normalmente coincidono con quelle di cancellazione dall'albo professionale, a sua volta causa di esclusione del socio professionista secondo la normativa speciale;
- sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita: anche tale caso può coincidere con la cancellazione dall'albo, ma estende l'esclusione a ipotesi più ampie;
- fallimento;
- liquidazione della quota.

L'espressa previsione di tali casi non limita la facoltà dei soci di introdurne di ulteriori, legati ai requisiti personali dei soci, professionisti e non.

Le modalità di esclusione sono stabilite dall'art. 2287, nel quale è previsto che l'esclusione sia "deliberata" della maggioranza dei soci (salvo i casi di esclusione legale), il relativo termine di efficacia e la necessità di decisione del tribunale nel caso di due soci.

L'ampia autonomia negoziale che caratterizza le società di persone consente di derogare alla disciplina di legge e prevedere meccanismi diversi di accertamento, ma probabilmente non consente di privare il socio del diritto di proporre opposizione previsto dallo stesso art. 2287.

Nella Srl (art. 2473 *bis*) è possibile inserire in statuto cause di esclusione del socio "per giusta causa", quale può sicuramente ritenersi il venir meno di requisiti dei soci connessi alla particolare attività svolta dalla Stp; manca invece una disciplina delle modalità di esclusione (perché la norma rinvia alla disciplina del recesso, che rimanda allo statuto la regolamentazione delle modalità); vi è quindi ampia libertà di stabilire il procedimento, i termini e l'organo competente all'accertamento.

Per quanto riguarda le Spa, invece, nessuna norma consente espressamente l'introduzione di cause di esclusione del socio, ma la possibilità di emettere azioni riscattabili (art. 2437 *quinquies*) e consente di introdurre di fatto l'istituto dell'esclusione; anche in tal caso le modalità di riscatto non sono espressamente disciplinate (infatti il rinvio alla norme sul recesso riguarda solo i criteri e il procedimento di liquidazione) e vi è quindi ampia libertà di stabilire il procedimento, salvo il rispetto, ove necessario, delle regole per l'acquisto di azioni proprie.

CLAUSOLA DI RECESSO

La normativa speciale non prevede casi di recesso del socio dalla Stp.

Potrebbe però essere utile e opportuno inserire nel contratto sociale delle cause particolari

che diano diritto al socio, in particolare professionista, di recedere dalla Stp, al fine di garantire a chi ha fatto affidamento su determinati presupposti per esercitare in forma collettiva la professione (standard qualitativi, caratteristiche degli altri soci ecc.) di poter uscire dalla società nel caso del venir meno dei presupposti originari.

Tale previsione è sicuramente compatibile con la disciplina propria di tutte le società di persone per le quali l'art. 2285 consente di inserire nel contratto sociale cause di recesso, anche *ad nutum.*

Anche l'art. 2473 lascia ampia autonomia, prevedendo che sia l'atto costitutivo della Srl a determinare quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità, mentre nelle Spa è possibile, ai sensi dell'art. 2437, inserire nello statuto "ulteriori cause di recesso", ma le modalità sono disciplinate dall'art. 2437 *bis*.

CONCLUSIONI

La breve disamina che precede non esaurisce le questioni relative all'introduzione, negli statuti delle Stp, di clausole quali quelle esaminate; è ancora tutto da valutare, per esempio, in ordine alla sorte della partecipazione del socio escluso o receduto (che potrà a seconda dei casi, della disciplina legale e di quella introdotta nel contratto sociale, essere offerta agli altri soci o a terzi ovvero annullata con riduzione di riserve, e proporzionale incremento della quota degli altri soci, o di capitale, ecc) o ai criteri di liquidazione, in coordinamento con quanto previsto dagli artt. 2289, 2437 *ter* e *quater* e 2473.

La scelta del tipo di società da adottare andrà quindi fatta tenendo presente le singole realtà ed esigenze, tenendo presente le dimensioni e l'operatività potenziale e sfruttando gli istituti esaminati per adattare quanto più possibile le strutture societarie alle caratteristiche dell'esercizio collettivo dell'attività professionale.

La trasformazione degli studi professionali in Stp

di Maria Nives Iannaccone *notaio*

Intervento al convegno Società tra professionisti *tenutosi il 17 gennaio 2014 a Milano, organizzato dal Consiglio Notarile di Milano e dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano*

L'art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. ...183 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la società tra professionisti e ha abrogato la legge 23 novembre 1939 n. 1815. Il comma 9 di detta normativa espressamente prevede che "Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge" come confermato dall'art. 2 comma 2 del decreto ministeriale n. 34 dell'8 febbraio 2013.

I commentatori si sono quindi chiesti se, con questa affermazione, il legislatore non abbia inteso stabilire che d'ora in avanti, l'unica modalità per esercitare in forma aggregata l'attività professionale sia quella societaria regolata dall'art. 10 legge 183/2011. C'è chi ritiene che sia possibile utilizzare la forma associativa solo se il modello è regolato da altre disposizioni di legge, come disposto per i notai dalla legge n. 89/1913 o per gli avvocati dall'art. 4 della legge 247/2012[1], chi ritiene che mancando il presupposto giuridico del patto associativo tutte le associazioni professionali già costituite siano da considerarsi società semplici[2] e chi

1 così Giorgio Marasà in *Commento alla legge 12 novembre 2011n.183*, in *Le Società* IPSOA 4/2012.

2 Alberto Toffoletto *Società tra professionisti* in *Le Società* IPSOA n.1/2012.

al contrario ritiene ancora possibile costituire un'associazione professionale pur essendo venuta meno la normativa che la legittimava e la regolamentava.[3] Un altro studioso della materia, argomentando dalla considerazione che la liceità delle associazioni professionali non si è mai appoggiata esclusivamente al testo abrogato, ma era piuttosto argomentata dal generale principio dell'autonomia privata, ritiene invece necessario approfondire l'incidenza della nuova normativa sulla sua disciplina.[4]

La dizione della norma non brilla per chiarezza, tuttavia tra i commentatori appare prevalere l'opinione di coloro che ritengono possibile un'associazione professionale sia pure con efficacia interna, come vincolo di collaborazione tra i suoi componenti, con l'intento di dividere spese e guadagni. Già quella parte della giurisprudenza[5] che negava rilievo reale all'aggregazione, riteneva che verso l'esterno si svolgano attività congiunte e complementari che mantengono la loro individualità, separatamente svolte da ciascun membro, senza fondersi nell'esercizio di un'attività comune che possa essere considerata imputabile a un ente.[6]

Tuttavia è ancora aperto un ampio dibattito e a oggi non si è giunti ancora a un punto fermo.

L'associazione professionale resta infatti la forma più utilizzata per l'esercizio in forma congiunta (e non collettiva, come più volte sottolineato dalla Corte di Cassazione) di attività professionali. Dal momento in cui si è reso lecito utilizzare anche la forma societaria[7], è utile valutare se sia o meno possibile passare dalla forma di associazione professionale a quella di società tra professionisti; per farlo occorre approfondire la natura della prima.

Le associazioni professionali trovano le loro radici nella legge 1815/1939[8] la quale stabiliva che se i professionisti si fossero associati per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui erano abilitati o autorizzati, avrebbero dovuto usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, e i titoli professionali, dei singoli associati. Inoltre si vietava di "costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società [...] che abbiano lo scopo di dare prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commercia-

---

3 Così il CNN nello studio di impresa n. 41/2012 *Prime note sulle società tra professionisti*, e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella circolare 13 del 12 luglio 2013.

4 Andrea Fusaro in *La natura giuridica delle associazioni professionali nella giurisprudenza,* Intervento presentato al convegno giuridico-forense per l'aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio Nazionale Forense- Scuola superiore dell'Avvocatura a Roma il 15-17 marzo 2012.

5 Altra parte della giurisprudenza parlava invece di contratto associativo con rilevanza esterna. Vedi la sentenza n. 10942/1993 della Corte di cassazione a sezioni unite.

6 In proposito e per un approfondimento della figura delle associazioni professionali: Andrea Fusaro in *Natura giuridica e disciplina dello studio professionale associato* in Giurisprudenza Italiana n. 12/1991.

7 Si ricorda che il nostro ordinamento già conosceva le figure delle società tra avvocati (legge 96/2001) e le società di ingegneria (l'articolo 90, comma 2, lettera *b)* del D.L.163/06 Codice Appalti); le società tra revisori dei conti le società tra farmacisti legge 8 novembre 1991, n. 362.

8 "Art. 1: Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati
Art. 2: È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria."

le, amministrativa, contabile o tributaria". Da queste norme si era argomentata la illiceità di esercitare l'attività professionale in forma societaria.

Non bisogna dimenticare però che all'epoca dell'entrata in vigore della legge 1815 esisteva una forma tipica per l'esercizio dell'attività professionale: la società civile particolare prevista dall'art. 1706 c.c. del 1865. Scopo della legge, emanata nel periodo delle leggi razziali, non era quindi quello di vietare che l'attività professionale fosse esercitata in forma societaria, in quanto forma già utilizzata, ma piuttosto quello di inibire la costituzione di società anonime che esercitassero attività professionali tra non ariani o tra chi non fosse provvisto di titoli abilitativi all'esercizio della professione, fissare una sorta di pubblicità in modo da far conoscere al pubblico i professionisti che esercitavano l'attività (escludendone l'esercizio in forma anonima), e sanzionare le relative violazioni.

Venuta meno la forma della società civile con l'entrata in vigore del codice del 1942, senza un'espressa previsione di legge che consentisse l'utilizzo della forma societaria per esercitare in modo congiunto l'attività professionale, ai professionisti non rimase che creare delle aggregazioni chiamate "associazioni" (contratto nominato ma atipico). Sia la giurisprudenza che la dottrina faticavano a darne una definizione e a stabilire la normativa da applicarvi. Infatti, superata una datata dottrina [9] che riteneva associazione qualsiasi figura associativa che non presentasse le caratteristiche della società o del consorzio, le soluzioni prevalenti le definivano "associazioni non riconosciute"[10], "contratti plurilaterali associativi atipici di carattere misto"[11] spesso assimilandole alla società semplice[12]. Coerentemente, chi[13] vedeva nella società semplice la naturale prosecuzione della società civile quale unica figura di società non commerciale, riteneva applicabile alle associazioni professionali la disciplina di questa società; e tale tesi è stata più volte accolta dalla giurisprudenza.

Tuttavia rimaneva una figura ibrida al limite tra ente e contratto circoscritto dagli art. 2232 e 2238.[14]

Invero il riferimento alle associazioni non riconosciute è poco sostenibile; è ormai opinione diffusa che l'associazione non riconosciuta prevista e regolata dal libro primo titolo secondo del codice civile **è una tipica figura associativa** caratterizzata dallo scopo ideale non economico, (mancanza di scopo di lucro soggettivo) e dall'apertura ai terzi, mentre al contrario le associazioni professionali sono create proprio per ripartire tra i soci le spese, i compensi e spesso anche gli incarichi. Meglio quindi considerarle un accordo "associativo

---

9 Per una rassegna in argomento vedi Angelo Lener in nota alla sentenza di Cassazione del 16 novembre 1976 n. 4252 in *Foro Italiano* 1977, vol. I.

10 Corte di Cassazione 12 marzo 1987 n.2555.

11 Corte di Cassazione 16 aprile 1991 n.4032 che ha ritenuto ammissibile una clausola contrattuale che prevedesse l'esclusione di un socio sullo schema proprio dell'analogo istituto nel contratto di società.

12 Corte di Cassazione 23 maggio 1997 n.4628 dove si precisava che l'associazione tra professionisti "rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali sono per esempio, le società personali, le associazioni non riconosciute, i condominii edilizi, i consorzi con attività esterna, e ora altresì i GEIE) cui la legge attribuisce la capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque ne abbia la legale rappresentanza, secondo l'art.36 c.c." [...] "l'attività comune gestita dai menzionati soggetti non poteva essere direttamente il contratto d'opera professionale, ma solo lo sfruttamento economico comune dell'attività dei singoli".

13 In proposito si veda Giorgio Schiano di Pepe che fu tra i maggiori studiosi del fenomeno associativo professionale in *Le società di professionisti* Milano 1977, e in numerosi articoli sull'argomento; tra tutti il commento a sentenza *Costituzione di associazione tra professionisti* in *Le Società* IPSOA anno 1988; e gli articoli *Le Associazioni professionali* in *Le Società* IPSOA anno 1987 n.6; *L'associazione professionale è assimilabile alla società semplice* in *Le Società* IPSOA anno 1996 n.11; *Società tra professionisti, associazioni professionali e disciplina applicabile* in *Le Società* IPSOA anno 1996 n.3.

14 Andrea Fusaro in *Natura giuridica e disciplina dello studio professionale associato* in *Giurisprudenza italiana* 12/1991.

atipico"[15] nel quale i partecipanti possono prevedere anche l'applicazione di norme mutuate dalla disciplina societaria.

Partendo da questa figura giuridica dell'"associazione non riconosciuta atipica", dobbiamo chiederci se possiamo trasformarla in società tra professionisti senza soluzione di continuità per tutti i numerosi rapporti che a tale figura fanno capo. Si tratta di rapporti di lavoro con i dipendenti, di contratti di locazione, di contratti di somministrazione, di contratti di locazione finanziaria e di contratti di prestazione di opera professionale o meglio di incarichi professionali ricevuti o conferiti.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto societario infatti alcuni commentatori, in seguito alla novità della trasformazione eterogenea prevista dagli art. 2500 *septies*, 2500 *octies* e 2500 *novies* c.c., hanno ritenuto possibile la trasformazione diretta da associazione professionale in società tra avvocati,[16] così come la trasformazione da associazione non riconosciuta in un altro ente dotato di autonomia patrimoniale imperfetta come una società di persone, tanto più perché "l'assunzione di un diverso modello organizzativo non determina mutamento dell'oggetto dell'attività, né significative variazioni nelle modalità di esercizio dell'attività professionale".

L'introduzione della disciplina della trasformazione eterogenea nel nostro ordinamento, anche se limitata ai casi di trasformazioni da e in società di capitali, individua comunque un nuovo sistema dal quale partire per stabilire quali siano i limiti di applicabilità anche ai casi atipici, delle regole dettate in tema di trasformazione eterogenea. Dalla lettura delle norme è evidente come l'ottica del legislatore si sia spostata dalla tutela del diritto dei soci e dei creditori a non veder modificato il soggetto al quale partecipano o al quale avevano dato affidamento, alla tutela dell'interesse economico della migliore organizzazione della impresa o dell'ente "produttore di utile economico"; i soci e i creditori vengono ora tutelati non più da divieti preventivi, ma da norme che regolamentano l'esercizio dei loro diritti. Infatti per la delibera di trasformazione sono richiesti alti quorum e i soci dissenzienti hanno diritto di recesso, mentre ai creditori è riconosciuto il diritto di opposizione. In ogni caso di trasformazione eterogenea è necessario quindi accertare quali siano gli interessi da tutelare e se per farlo sia sufficiente l'applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 2500 *novies* o se sia necessario trovare soluzioni alternative.[17]

Occorre comunque sempre ricordare che parte della giurisprudenza amministrativa ritiene che la trasformazione eterogenea non sia legittima se non nei casi espressamente regolati dagli art. 2500 *septies* e 2500 *octies* c.c.; secondo tale visione, senza l'apposito intervento legislativo che ha introdotto questi articoli, la trasformazione eterogenea non sarebbe mai stata consentita.[18] E anche se resta comunque un'opinione isolata, non si può non considerare che ci troviamo di fronte a un caso molto specifico, per il quale è necessario comportarsi con estrema prudenza.

Per trasformare un'associazione professionale intesa come associazione non riconosciuta atipica, non potremmo comunque avvalerci dell'art. 2500 *octies*, il quale prevede soltanto la trasformazione da associazione riconosciuta in società di capitali; la norma è così espli-

---

15 Paolo Montalenti *Gli studi professionali associati: problemi di qualificazione e di disciplina applicabile*, in Giur. it., 1989, IV, c. 59 ss.

16 Andrea Caprara in *Trasformazione di studi professionali in società tra avvocati: problematiche alla luce della riforma delle società* in *Le Società* IPSOA 2004 n.7; e Marco Cupido *Associazione professionale, S.T.P. e crediti derivanti dall'attività dei soci* in *Le Società* IPSOA 2004 n.11.

17 Così anche Marco Maltoni in *La trasformazione delle società* in *Le Società* IPSOA, 2005, p. 222.

18 Vedi la sentenza del TAR Piemonte del 29 giugno 2012 n.781, la sentenza del TAR Toscana del 24 novembre 2011 n.1960/2010 Reg. Ric.

cita da non far ritenere ammissibile una ipotesi di trasformazione eterogenea che parta da un'associazione non riconosciuta per trasformarsi in società di capitali e ciò malgrado le critiche mosse da numerosi commentatori a tale limite.[19] Infatti, dopo l'iniziale "atteggiamento di prudenza, che ha fatto ritenere a molti invalicabile il limite implicito posto dalla disciplina codicistica, la dottrina sembra ora orientarsi verso soluzioni più aperte, per cui la disciplina della trasformazione eterogenea (art. 2500 *octies*, c.c.) non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell'istituto e ciò in quanto il legislatore si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all'interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi ...".[20]

Siccome il limite stabilito dall'art. 2500 *octies* regola solo le trasformazioni in società di capitali rimane spazio per ipotizzare come lecita una trasformazione in società di persone, per la quale non è prevista alcuna normativa, ovvero in società cooperativa, forma espressamente prevista anche per le società tra professionisti[21]; è vero che il disposto dell'art. 2519 c.c. richiede per quest'ultimo caso, maggiore prudenza, tuttavia la trasformazione da associazione non riconosciuta in società cooperativa era già stata ammessa anche prima della riforma societaria, dalla giurisprudenza di merito, che aveva riconosciuto nelle due forme una compatibilità di causa. Si ricorda inoltre coma sembri che il legislatore voglia agevolare la scelta della forma della cooperativa quando ritiene lecita la costituzione di una Stp in tale forma con un numero di soci non inferiore a tre (art. 10 comma 3).

La trasformazione in società di persone renderebbe superflua anche la perizia, funzionale ad accertare l'effettivo valore del patrimonio netto dell'associazione, non solo per assicurare che non sia inferiore al capitale minimo richiesto per le società di capitali[22] ma anche e soprattutto perché "si deve verificare che il patrimonio netto... sia correttamente determinato sulla base dei principi che disciplinano la formazione del bilancio di esercizio del nuovo tipo sociale che si andrà ad adottare".[23] Se questa è la *ratio* per la quale l'art. 2500 *ter* richiede la relazione di stima dell'ente trasformando, la perizia sarebbe comunque necessaria anche nel caso di trasformazione in società cooperativa per la quale vige l'obbligo di redigere il bilancio con le norme previste per le società per azioni (art. 2519 c.c.), malgrado la mancanza di un importo minimo di capitale. Non è qui la sede adatta per ricordare che le società a responsabilità limitata possono adesso costituirsi anche con un capitale inferiore a 10 000 euro, che però deve essere tutto versato in denaro. Bisognerebbe quindi entrare nel merito della liceità di una trasformazione in Srl qualora il patrimonio netto dell'ente trasformando sia inferiore a 10 000 euro.

In ogni caso non sarà facile dare un valore all'associazione professionale, nell'insieme della sua complessità quale universitas composta da beni materiali, rapporti di lavoro subordinato, contratti di ogni genere, e beni immateriali quali l'apporto organizzativo e professionale di ciascun associato, ivi inclusa la tanto discussa clientela; di questo parleremo più avanti.

---

19 Sulla difficoltà a comprendere le ragioni che hanno indotto il legislatore a limitare la possibilità di trasformazione alla sola associazione riconosciuta vedi Marco Maltoni e Federico Tassinari, *La trasformazione delle società,* in *Le Società* IPSOA 2005, p. 315 e seguenti.

20 Così lo studio del CNN del 15 aprile 2010 n.32.

21 Art. 10 comma 3 legge n. 183/2011 "Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre." Senza peraltro aggiungere che tali cooperative se costituite con un numero di soci inferiore a nove debbano adottare le norme di una società a responsabilità; tale norma costituisce quindi un'eccezione all'art. 2522, comma 1 e 2.

22 Non è questo il luogo per aprire una discussione sull'ammissibilità di una trasformazione di società di persone o ente in Srl con capitale inferiore a 10 000 euro costituito unicamente dal patrimonio dell'ente trasformando nel quale manchi denaro; si ricorda qui soltanto l'esistenza del problema.

23 Così Giuseppe Savioli in *Le operazioni di gestione straordinaria,* Milano, 2003.

A tale trasformazione sarebbero applicabili le norme generali di questo istituto e quindi la continuità dei rapporti di ogni genere facenti capo all'associazione professionale (artt.2498 c.c.), la forma di atto pubblico ovvero anche, se l'ente che risulta dopo l'operazione è una società di persone, la scrittura privata autenticata dal notaio; questo atto dovrà contenere tutti gli elementi dell'atto costitutivo del tipo adottato (art. 2500 c.c.), e sarà soggetto alle relative forme di pubblicità. Riterrei applicabile anche l'art. 2500 *bis* perché norma di carattere generale, ma non l'art. 2499 c.c. perché la associazione professionale non è soggetta alla procedura concorsuale[24]. Inoltre trattandosi di trasformazione eterogenea alla stessa sarebbe da applicare l'art. 2500 *novies* con la conseguenza che la sua efficacia decorrerebbe dopo sessanta giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese competente, salvo il consenso o il pagamento dei creditori aventi diritto di opposizione.

Come già anticipato, occorre comunque accertare quali siano gli interessi coinvolti in questo genere di trasformazione e se per tutelarli sia sufficiente l'applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 2500 *novies* o se sia necessario trovare soluzioni alternative.

Nel caso in esame gli interessi sono quelli degli associati allo studio professionale, dei creditori, dei dipendenti e dei clienti degli associati.

Quanto ai primi, in mancanza di una norma che regoli i quorum deliberativi, la trasformazione non può che essere presa all'unanimità, come ogni caso di modifica contrattuale (art. 1372 c.c. e art. 2252 c.c.), garantendo con ciò la tutela dei loro diritti. È vero che l'art. 2500 *octies* prevede per la trasformazione da associazione riconosciuta in società di capitali il voto favorevole dei tre quarti degli associati, ma non riterrei prudente avvalerci in via analogica di una norma eccezionale anche in considerazione della ambiguità della natura dell'ente da cui si parte.

Per quanto riguarda i creditori è necessario approntare un sistema che consenta loro di fare opposizione alla trasformazione; l'art 2500 *novies* stabilisce che l'efficacia delle trasformazioni eterogenee decorra dopo sessanta giorni dall'ultima delle due formalità pubblicitarie richieste: la prima per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione, e la seconda per la costituzione dell'ente trasformato. Nel caso dell'associazione di professionisti, in mancanza di albi o registri pubblici che documentino la sua iscrizione manca la possibilità di effettuare la prima delle pubblicità. Si potrebbe comunque ipotizzare che per le associazioni iscritte all'albo di un ordine professionale la prima delle pubblicità prevista dell'art. 2500 *novies* venga assolta dalla comunicazione fatta all'albo. Un atto di trasformazione da associazione professionale a società di persone tra professionisti o a cooperativa tra professionisti, andrebbe iscritto sia nel registro delle imprese competente, sia nella sezione speciale degli albi e dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, sia nella sezione speciale istituita ai sensi del D.L. 96/2001 che ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. Da quale termine iniziale andranno calcolati i sessanta giorni, decorsi i quali, in mancanza di opposizione dei creditori, decorrono gli effetti dell'atto? L'art. 2500 *novies* fa decorrere il termine da "l'ultimo degli adempimenti pubblicitari". Pertanto, anche alla luce dell'ordine agli adempimenti pubblicitari proposto per le Stp dalla camera di commercio di Milano[25], il termine dovrebbe

---

24 Così come non ne sono soggette le associazioni e le società tra avvocati a sensi dell'art. 4 comma 10 e art. 5 comma 2 lettera *m)* della legge 31 dicembre 2012 n. 247 portante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

25 Secondo le istruzioni della Camera di Commercio di Milano la procedura di iscrizione sarebbe la seguente "Per consentire lo svolgimento in forma societaria dell'attività professionale regolamentata la Stp, costituita ai sensi della legge 183/2011, deve iscriversi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, in cui si iscrivono le società tra avvocati, secondo questo iter:

- la Stp si iscrive come società inattiva al registro delle imprese;
- successivamente la Stp si iscrive nell'albo tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza. Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (c.d. "società multidisciplinare") deve iscriversi presso l'albo o il registro dell'Ordine/

decorrere dall'iscrizione della Stp nella sezione speciale istituita ai sensi del D.L. 96/2001 che, per definizione di legge, ha funzione di pubblicità notizia e che, secondo l'ordine di priorità sopra citata, sarebbe anche l'ultima delle pubblicità.

Riterrei che i creditori autorizzati a fare opposizione siano coloro che vantano diritti di credito al momento della prima iscrizione al registro imprese nella sezione ordinaria perché è da tale momento che possono venire a conoscenza della decisione di trasformazione; del resto è stato osservato che "caratteristica fondamentale dell'opposizione è quella di fondarsi sulla vigilanza e sull'attivazione dei soggetti cui è attribuito un potere di intervento, cioè i creditori".[26]

I dipendenti sono tutelati nei loro interessi dalla principale caratteristica della trasformazione, la continuità dei rapporti, fermi restando i problemi del passaggio da un contratto concluso come dipendente di studio professionale a un contratto di dipendente commerciale. In proposito occorre tenere presente che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile l'art. 2112 persino nei casi di cessione di studio professionale; tanto maggiore quindi sarà il vincolo di continuità nel caso della trasformazione.

Infine quanto ai clienti che hanno in corso un contratto professionale con i singoli professionisti o con l'associazione professionale, contratto basato sull'*intuitu personae* e quindi strettamente personale, non dovrebbero lamentare un pregiudizio dalla trasformazione perché, se vogliono, potranno continuare ad avere come proprio interlocutore il medesimo professionista cui avevano inizialmente affidato l'incarico, in forza delle regole inerenti l'esecuzione degli incarichi professionali nelle Stp, previste nel capo secondo del DM 8 febbraio 2013 n.34, regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, legge 12 novembre 2011, n.183. L'art. 4 di tale decreto prevede il diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidato a uno o più professionisti di sua scelta, e stabilisce a carico della Stp degli obblighi di informazione tali da garantire al cliente la libertà di scelta del socio professionista tra quelli che partecipano alla società, con indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali.

Qualora, aderendo alla tesi sopra riportata, considerassimo l'associazione professionale alla stregua di una società semplice, si potrebbe forse trovare un'apertura alla possibilità della trasformazione evolutiva da una forma di società che oggi costituisce la principale figura di riferimento per le imprese collettive non commerciali, a una forma più strutturata. In tal caso non si tratterebbe di una trasformazione eterogenea con modifica della causa contrattuale, perché comporterebbe unicamente il mutamento della struttura organizzativa, con conseguente applicazione di tutte le norme della trasformazione in generale (artt. 2498, 2500 e 2500 *bis* c.c.) e, se del caso, di quelle specifiche per la trasformazione da società di persone in società di capitali (artt. 2500 *ter*, 2500 *quater* e 2500 *quinquies* c.c.).

Tuttavia occorre ricordare che non esiste nessuna pronuncia espressa né in giurisprudenza né tra i commentatori che identifichi *sic et simpliciter* un'associazione professionale con una società semplice, e infatti si è ritenuto possibile applicare alle prime le norme dettate per le seconde soltanto per *relationem*. È vero che sino all'introduzione delle società tra professionisti, e in vigenza della legge 1815/1939, non si riteneva lecito che l'attività professionale fosse esercitata sotto forma societaria, e quindi non poteva neanche ammettersi

---

Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo; se non risulta un'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art. 7 decreto n. 34/2013);

- Infine, quando la Stp inizia l'attività economica, il legale rappresentante entro 30 giorni da tale inizio deve richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese".

26 Giovanni Cabras in *Le opposizioni dei creditori nel diritto delle società*, Giuffrè 1978 p.147.

l'applicazione diretta di regole inerenti le società, ma è anche vero che non si può presumere da un accordo associativo sia pure sui generis, l'esistenza di un differente istituto giuridico.

Quindi questa strada mi sembra poco percorribile.

Meno problematico è il passaggio da società di servizi già costituita tra professionisti in Stp; in tal caso, sarà opportuno chiedersi se si tratti di modifica statutaria o di vera e propria trasformazione. La Stp non costituisce un nuovo tipo sociale[27] e la legge è chiara in proposito quando dice "È consentita la costituzione...secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V c.c" (art. 10 comma 3). Piuttosto si potrebbe parlare di un sottotipo, così come ipotizzato per le Srl semplificate.

Il problema della continuità dei rapporti facenti capo all'associazione, potrebbe però essere affrontato in modo differente, partendo da una diversa visuale, considerando cioè l'associazione professionale nella sua quotidiana, dinamica attività.

È stato osservato[28] che uno studio professionale è un'organizzazione di mezzi e persone che offre dei servizi dietro corrispettivo; il valore della struttura è superiore a quello dato dalla semplice somma dei beni che la compongono così come accade per un'azienda commerciale. Tale "azienda professionale" resta comunque distinta da quella dell'imprenditore commerciale, proprio per la presenza della figura del professionista il cui apporto intellettuale riveste un ruolo preminente rispetto all'organizzazione dei mezzi e persone che ne appoggiano il lavoro. Se quindi volessimo considerare l'organizzazione dell'associazione professionale come una azienda sia pure in senso atecnico, in altre parole come "un'azienda professionale",[29] potremmo ritenerne lecito il conferimento in società.

E pertanto non dovrebbero esserci ostacoli a costituire una Stp, qualsiasi fosse la forma sociale scelta, mediante il conferimento dell'organizzazione creatasi tra i professionisti associati comprensiva di tutti i beni materiali e immateriali, contratti, ecc, che la compongono.

Qualora si aderisse a tale tesi sarebbero applicabili al conferimento alcune norma relative alla cessione di azienda, in particolare per la cessione dei crediti facenti capo all'associazione professionale (art. 2559 c.c.) e per la cessione dei debiti inerenti la stessa associazione (art. 2560 c.c.). Anche per i contratti si può analogicamente applicare l'art. 2558 c.c., con la precisazione che per i conferimenti di incarichi professionali stipulati con i singoli soci professionisti, trattandosi evidentemente di contratti che hanno carattere personale, non sarà automatico il subentro ex art. 2558 c.c. e riterrei necessario il consenso del cliente, il quale tuttavia non troverebbe nel cambio di contraente alcun reale mutamento nel rapporto con il suo professionista di fiducia cui aveva conferito l'incarico o che lo stava comunque svolgendo qualora l'incarico fosse stato conferito all'associazione[30]. Dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. si è già parlato e anche la Cassazione si è espressa in senso positivo più volte.[31]

Altro problema è il ritenere possibile farlo anche da parte del singolo professionista; la

---

27 Ricordiamo che nel nostro ordinamento vige il principio della tipicità delle società commerciali a sensi dell'art. 2249 c.c. in forza del quale non si ritiene consentita la creazione di un tipo sociale che non corrisponda a quelli previsti dal codice.

28 Così Angelo Busani in *Avviamento e clientela nel conferimento dello studio professionale in S.T.P.* in *Le Società* n5 allegati 1 anno 2012.

29 Angelo Busani *ibidem*.

30 Angelo Busani *ibidem*, sembra ritenere superato il problema proprio in considerazione della mancanza di alcun pregiudizio per il cliente in seguito al conferimento.

31 Di trasferimento di azienda parla anche la Cassazione n. 14642/2006: "Ai sensi dell'art. 2112 c.c. per la configurabilità di trasferimento di azienda, che può aver luogo anche in riferimento agli studi professionali tutte le volte in cui al profilo professionale dell'attività svolta si affianchi un'organizzazione di mezzi e di strutture, un numero di titolari e di dipendenti, una ampiezza dei locali adibiti ad attività professionale, tali che il rapporto organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività del titolare... è necessario il concorso di due requisiti: uno obiettivo, rappresentato dalla continuità dell'azienda come entità economica organizzata dall'imprenditore e uno soggettivo, consistente nella sostituzione dell'imprenditore".

risposta dipende dal ritenere o meno legittima la Stp con unico socio. In proposito si ricorda che sul punto non c'è unanimità[32] tra i commentatori.

Ma possiamo anche trasformare questa "azienda professionale" facente capo a un unico socio in società tra professionisti?

La liceità della trasformazione di un'impresa individuale commerciale in società unipersonale di capitali è argomento ancora molto dibattuto in dottrina e, in mancanza di un espresso inserimento dell'impresa individuale tra gli enti "trasformabili" elencati nell'art. 2500 *octies*, prudenzialmente non si ritiene attuabile. L'argomento è certamente in fase di continua evoluzione, perché relativo a un'esigenza estremamente avvertita nella pratica, quella cioè di far assumere una forma societaria a una attività economica già organizzata. A tale esigenza tuttavia si è sinora sopperito ricorrendo al conferimento di azienda in sede di costituzione di nuova società.

Andrebbe forse anche valutato un altro aspetto. Tra gli enti che possono trasformarsi in società di capitali l'art. 2500 *octies* indica la comunione di azienda; la comunione di azienda fa riferimento a una situazione di contitolarità statica, a solo scopo di godimento e questo perché se si trattasse dell'esercizio in comune di un'attività commerciale ci troveremmo di fronte a una società di fatto. Secondo il nostro sistema giuridico un'impresa gestita da più persone non può che essere automaticamente assoggettata alla disciplina societaria. Qui l'elemento di continuità è identificato con l'azienda quale complesso di beni funzionalmente orientati al potenziale svolgimento di una attività; l'esigenza è quella di "salvaguardare l'organismo produttivo".[33] In altre parole si tratta di una facoltà ulteriore rispetto alle norme che prevedono il conferimento di azienda.

Può un'associazione professionale essere considerata una "comunione di azienda professionale" e quindi assimilata alla comunione di azienda, rendendo così possibile la trasformazione avvalendosi dell'art. 2500 *octies*? Nell'associazione professionale c'è un'organizzazione dinamica alla quale partecipano attivamente gli associati professionisti e troverei difficile identificare la loro quota di partecipazione in una quota di comunione regolata dagli art. 1100 c.c. e seguenti. Non ci troviamo di fronte a una semplice contitolarità di rapporti o di diritti ma piuttosto alla presenza di un'aggregazione finalizzata alla soddisfazione dell'interesse di ciascun partecipante,[34] che costituisce autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche.

Se esiste un ente cui fanno capo tutti i rapporti della struttura non ritengo sia più possibile parlare di comunione di azienda professionale. E che esista un centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti e capace di stare in giudizio è ormai tesi consolidata.[35] Del resto fin dal 1988 ci sono pronunce nelle quali si riconosce che lo scioglimento particolare del vincolo associativo comporta la liquidazione della quota intesa come attribuzione monetaria del valore del patrimonio del gruppo, come "diritto di credito verso l'associazione"[36], con ciò superando una eventuale natura di comunione sulla struttura organizzativa.

---

32 Favorevole a tale tesi è il Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari.

33 Così Marco Maltoni, op. cit., p. 296.

34 In proposito vedi la sentenza della Cassazione del 4 luglio 1974 n.1936 dove pur confermando il carattere personale del rapporto tra professionista e cliente, si riconosce sussistere una "rappresentanza reciproca" in forza della quale il pagamento fatto al collega-socio del professionista che aveva prestato la propria opera, aveva comunque carattere estintivo.

35 Cassazione a sezioni unite n. 10942/1993 e Cassazione n. 4628/1997 e n. 8853/2007 inerente la continuità del rapporto locativo con un'associazione professionale malgrado la modifica della figura dei soci professionisti.

36 Corte d'Appello di Milano 27 maggio 1988 pubblicato con commento di Giorgio Schiano di Pepe in *Le Società* IPSOA 1988 p. 1042 e seguenti.

Il deposito del prezzo in Francia

di Antonio Reschigna e Chiara Trotta *notai*

L'obbligo per i notai francesi di depositare le somme detenute per conto di terzi trova la sua fonte negli articoli 14 e 15 del Décret n. 45 – 0117 del 19 dicembre 1945.

L'art. 14 stabilisce a carico del notaio un divieto di ritenere le somme che in base alla legge, decreti e regolamenti, devono essere depositate da essi presso la *Caisse des dépôts et consignations*.

All'art. 15 comma 2 viene stabilito che le somme detenute dai notai per conto di terzi a qualsiasi titolo sono depositate su dei conti correnti aperti presso la Caisse des dépôts et consignations detti "comptes de disponibilités courantes".

Su questi conti correnti possono essere depositati solo fondi di terzi e non è possibile fare dei prelievi se non per l'attuazione degli incarichi che sono stati all'origine dei depositi.

Infine, le somme depositate sui conti correnti che restano detenute oltre tre mesi, in base al comma 3 del medesimo articolo, sono trasferite su dei conti correnti detti "comptes de dépôts obligatoires" aperti presso la Caisse des dépôts et consignations. Questi conti non possono formare oggetto di addebiti o accrediti se non attraverso i "comptes de disponibilités courantes".

Le modalità del deposito e ritiro delle somme che i notai in forza del suddetto articolo, versano alla Caisse des dépôts et consignations sono contenute nell'Arrêté del 30 novembre 2000.

La disciplina dei conti detti "comptes de disponibilités courantes" è essenziale in quanto in nulla si distingue rispetto a quella dei normali depositi in conto corrente se non per il fatto

che su di essi non è possibile domiciliare alcun ordine di pagamento e, come precisato anche sopra, le somme depositate presso lo stesso possono essere utilizzate solo per lo scopo specifico per il quale sono state depositate.

Più complessa e soggetta a maggiori controlli è la gestione delle somme che devono essere versate dopo tre mesi sui conti c.d "comptes de dépôts obligatoire". Ogni versamento sul conto de dépôts obligatoire è accompagnato dalla consegna da parte del notaio di una ricevuta contenente l'indicazione dell'affare.

Questa ricevuta costituisce per la Caisse des dépôts et consignations un ordine di pagamento della somma indicata dal conto di disponibilités courante al conto di dépôt obligatoire.

Ciascun versamento sul compte de dépôt obligatoire da luogo all'emissione di una ricevuta di versamento a favore del notaio contenente la data e l'ammontare del versamento, il numero del conto di deposito obbligatorio, così come l'indicazione dell'affare in relazione al quale è stato fatto il versamento. Ogni versamento è identificato con un numero di riferimento stabilito dalla Cassa, il quale deve essere indicato nella ricevuta.

I fondi versati sul compte de dépôt obligatoire sono prelevati a richiesta del notaio mediante consegna di un'apposita distinta e versati dalla Cassa sul compte de disponibilités courante del notaio stesso.

La distinta deve contenere il numero di identificazione attribuito dalla Cassa al versamento oltre che la menzione dell'affare per il quale era stato fatto il versamento e vale per la Cassa come ordine di bonifico, la quale rilascerà un'apposita ricevuta.

VALUTA (ARTICOLO 10 DELL'ARRÊTÉ DEL 30 NOVEMBRE 2000)

La data di valuta dei depositi e prelievi presso la Caisse des dépôts et consignations è quella relativa al giorno in cui le operazioni sono state fatte.

SOMME DEPOSITATE

I notai non possono anticipare per conto del cliente le somme necessarie per la registrazione e la pubblicità degli atti da essi stipulati.

L' art. 6 Décret du tarif des notaires n. 78 – 262 impone ai notai, prima di procedere alla firma degli atti di cui sono incaricati, l'obbligo di chiedere alla parti la consegna di una somma sufficiente per il pagamento delle tasse, imposte, spese necessarie per l'attuazione dell'incarico conferitogli e degli onorari notarili.

Il notaio è obbligato a depositare presso la Caisse des dépôts et consignations solo le somme detenute per conto di terzi tra le quali non rientrano gli onorari che il notaio percepisce al momento della vendita.

Questi ultimi per consuetudine vengono sempre depositati presso il medesimo istituto ma su un conto diverso rispetto a quelli disciplinati dall'art. 15 del Décret n. 45 – 0117 del 19 dicembre 1945.

MEZZI DI PAGAMENTO

Dal 1 aprile 2013 tutti i pagamenti di ammontare superiore a 10 000 euro ricevuti o emessi da

un notaio dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario. Tale soglia passerà da 10 000 a 3 000 euro nel 2015.

REMUNERAZIONE

Secondo l'Arrêté du 26 juin 2012, dal 1 luglio 2012 gli interessi maturati sulle somme depositate dai notai sui loro conti di Dépôts obligatoire fruttano l'interesse annuo dell'1% e vengono liquidati alla chiusura di ciascun affare.

Gli interessi si aggiungono alla somma consegnata allorché questa è rimessa al terzo al quale era destinata.

In base all'art. 17 del Décret du tarif des notaires, i notai devono in caso di deposito dei fondi ai sensi dell'art. 15 du Décret n. 45 – 0117 del 19 dicembre 1945 dare conto ai loro clienti degli interessi maturati su quelle somme.

Sempre in base al medesimo articolo è fatto divieto ai notai di percepire alcun compenso per la riscossione o la custodia delle somme depositate per l'esecuzione diretta di un atto di vendita o di mutuo stipulato nel loro studio.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI DISTRETTI NOTARILI

In base all'articolo 9 dell'Arrêté del 30 novembre 2000 la Caisse des dépôts et consignations indirizza a ciascuna Chambre dèpartementale des notaires un resoconto dei depositi e prelievi dai conti di Dépôts obligatoires che i notai hanno effettuato in quel periodo, con l'indicazione dei riferimenti del notaio, la data e l'ammontare dei versamenti o dei prelievi, il numero del conto, l'indicazione dell'affare per il quale è stato effettuato il deposito con l'indicazione del numero di riferimento attribuito alla Cassa a quello specifico versamento.

La Cassa su richiesta delle Chambres dèpartementales des notaires comunica gli estratti dei conti aperti presso la Cassa.

DEPOSITO DELLE SOMME PRESSO IL NOTAIO IN OCCASIONE DI UNA PROMESSA O DI UN PRELIMINARE DI VENDITA E DELL'ATTO DI VENDITA

In Francia come in Italia la promessa o il contratto preliminare di vendita non devono necessariamente essere fatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nondimeno dal 1 luglio 2009 tutte le promesse di vendita di durata superiore a 18 mesi (sia essa la durata iniziale o a seguito di una proroga) devono essere autenticate se il venditore è una persona fisica e l'acquirente è soggetto che agisce nell'esercizio della sua attività professionale.

Se comunque le parti richiedono l'assistenza del notaio, il versamento della caparra (corrispondente di norma al 5%) viene fatta al notaio, il quale depositerà la somma presso la Caisse des dépôts et consignations.

La caparra viene vincolata a favore del venditore fino alla vendita.

Qualora al preliminare segua il definitivo le somme saranno imputate al prezzo di acquisto e non verranno consegnate al venditore se non a seguito della liberazione del prezzo complessivo della vendita.

All'atto della vendita l'acquirente versa al notaio attraverso un bonifico bancario le somme corrispondenti alle imposte e tasse da versare, alle somme anticipate dal notaio per l' acqui-

sizione dei documenti necessari alla valutazione del bene oggetto della vendita (certificato ipotecario, catastale, documenti urbanistici), agli onorari e al prezzo di vendita pattuito.

Se poi il notaio deve procedere per conto del venditore alla cancellazione dell'ipoteca, al pagamento delle spese condominiali o al versamento della plusvalenza, dovrà appurare che il prezzo della vendita sia sufficiente a coprire anche gli esborsi che saranno necessari per l'espletamento di queste attività e l'onorario corrispondente.

Tutte le somme vengono versate tramite bonifico almeno il giorno prima la stipula dell'atto, stante il divieto per i notai di anticipare delle somme per conto dei loro clienti.

Dopo la firma dell'atto di vendita il notaio deve compiere alcune formalità essenziali alla conclusione dell'incarico:

- registrare l'atto nell'arco di un mese e pubblicarlo presso i registri immobiliari al fine di rendere la vendita opponibile ai terzi;
- notificare con lettera raccomandata all'amministratore del condominio nel termine di quindici giorni l'avvenuta vendita e pagare le spese condominiali residue.
- consegnare, nell'arco di un tempo, la cui durata dipende dall'ufficio immobiliare di riferimento, all'acquirente il suo titolo di proprietà contenete gli estremi dell'avvenuta pubblicità nei registri immobiliari.
- consegnare al venditore il prezzo della vendita, dedotte le somme necessarie all'estinzione del mutuo ancora in essere, al pagamento delle spese condominiali e dell'eventuale imposta sulla plusvalenza.

In Francia non c'è una norma espressa che imponga al notaio la consegna del prezzo al venditore solo a seguito della pubblicazione nei registri immobiliari dell'atto di vendita senza che sia preceduto da alcuna formalità pregiudizievole non dichiarata in atto.

Anzi, al contrario les Chambres des notaires da molto tempo hanno ribadito ai notai la necessità di consegnare al venditore nel giro di uno o due giorni il prezzo di vendita, senza attendere la pubblicità dell'atto di vendita nei registri immobiliari, in quanto l'acquirente sarebbe tutelato per il caso di iscrizione o trascrizione pregiudizievole, intervenuta nelle more degli adempimenti pubblicitari, dalla sussistenza di un'assicurazione professionale obbligatoria in capo a ogni notaio e dalla velocità dei tempi di ristoro del danno subito da parte dalla stessa Chambre de notaires.

Il deposito del prezzo nel Canton Ticino: la nuova prassi

di Mario Verga *notaio in Chiasso*
e Sarah Stadler *avvocato in Chiasso*

L'introduzione del nuovo articolo 836 del codice Civile svizzero (CCS), che accorda l'iscrizione di un'ipoteca legale a favore dell'ente pubblico in soli quattro mesi dall'esigibilità del credito, ha reso necessaria una modifica delle leggi cantonali di applicazione al codice civile e della legge Tributaria cantonale (LT)[1], con l'introduzione del nuovo articolo 253a LT che prescrive l'obbligo di depositare parte del prezzo di alienazione nei casi di trasferimenti di proprietà immobiliari o di negozi giuridici parificabili economicamente a un trasferimento di proprietà; questo obbligo è entrato in vigore il 1 gennaio 2014.

Tale novità vuole pure evitare al terzo proprietario del pegno il pagamento delle imposte non pagate dall'alienante, limitare i rischi di perdite per il Cantone e i comuni, riducendo altresì il dispendio amministrativo cagionato dalle iscrizioni e dalle restrizioni delle ipoteche legali a registro fondiario.[2] La normativa vuole inoltre creare chiarezza nell'ambito degli impegni affidati al notaio in merito al pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari (nel Canton Ticino denominata TUI), trattenuta di regola dal pubblico ufficiale senza tuttavia averne un obbligo di legge.

Inoltre, possono nascere complicanze nei casi in cui un notaio si trovi a rogare in regime di Registro fondiario Provvisorio (RFP) dal quale non risultano oneri ipotecari di nessun genere (e quindi anche le ipoteche legali di diritto pubblico a favore del Cantone sorte *ex lege*), se non dopo aver esperito lunghe e complicate verifiche a registro fondiario.

1 Legge Tributaria (LT), Raccolta delle leggi vigenti nel cantone Ticino (RL) consultabile su www.ti.ch/legislazione.

2 Circolare 26/2013 del 22 novembre 2013 del Dipartimento delle finanze e dell'economia – Divisione delle contribuzioni; Legge Tributaria (LT), Raccolta delle leggi vigenti nel cantone Ticino (RL) consultabile su www.ti.ch/legislazione.

Il legislatore cantonale ha deciso di fare chiarezza, facilitando conseguentemente il lavoro del notaio, che avrebbe potuto, come già successo in passato, essere chiamato in causa da vicissitudini giudiziarie in seguito al mancato pagamento da parte dell'alienante della TUI e delle imposte afferenti il fondo venduto.

Alternativamente, senza sottoporsi alle norme del deposito, il venditore ha la facoltà di prestare una garanzia bancaria di pari importo, a tutela del terzo proprietario del pegno.

Il legislatore ha poi previsto la possibilità di richiedere una riduzione del deposito, qualora l'ammontare dello stesso appaia sproporzionato rispetto alle imposte da garantire: l'alienante deve inoltrare apposita richiesta, ritenuto che l'istanza non sospende i termini di pagamento del deposito.

L'ammontare del deposito viene espresso in percentuale (5%, 6%, 8%) del valore di alienazione. La percentuale varia in funzione della durata della proprietà:

- il 5% del valore di alienazione, ove la parte alienante sia proprietaria del fondo da oltre 10 anni;
- il 6% del valore di alienazione, ove la parte alienante sia proprietaria del fondo da oltre 5 anni e non da oltre 10 anni;
- l'8% del valore di alienazione, ove la parte alienante sia proprietaria del fondo da non oltre 5 anni.

Per quanto concerne le tempistiche e le modalità, si rileva che il versamento del deposito o la prestazione di garanzia devono essere effettuati entro il termine di 30 giorni a far tempo dal trasferimento della proprietà. Il succitato versamento deve avvenire su un apposito Conto Corrente Postale, intestato all'ufficio esazione e condoni, Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, gestito e remunerato dall'ente pubblico.

Il notaio, nell'ambito della sua attività notarile, sottostà al dovere di imparzialità e all'obbligo di informazione, fra i quali l'obbligo di informare le parti sulle conseguenze amministrative e fiscali dell'atto medesimo.

Il nuovo articolo 215 LT prescrive al notaio di indicare nel proprio rogito che la parte alienante è stata resa edotta circa l'obbligo di versamento di un deposito o la prestazione di garanzia, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dal trasferimento della proprietà a mezzo dell'avvenuta iscrizione del trapasso nel libro mastro del Registro Fondiario, ritenuto che, in caso di mancato versamento o mancata prestazione della garanzia, l'effetto liberatorio in favore del terzo proprietario del pegno (acquirente) verrà a cadere, con la conseguenza che a esso saranno opponibili anche le ipoteche legali costituite dopo il 1° gennaio 2012.

La normativa non prevede ulteriori impegni a carico del notaio, se non quello del dovere di informazione. Tuttavia, a tutela degli interessi di entrambe le parti, il notaio prudente si farà conferire espresso mandato dal venditore a effettuare direttamente il versamento dell'importo del deposito (pari al 5%, 6%, 8% del valore di alienazione) sul suddetto conto corrente postale, detraendolo dal prezzo di compravendita. Ne consegue che le somme di denaro pattuite dovranno essere versate necessariamente nelle mani del notaio stesso o sul suo conto rubrica "clienti". Parimenti, il notaio si farà autorizzare dal venditore a saldare direttamente eventuali debiti garantiti da ipoteche legali, sorte prima del 1 gennaio 2012, emergenti dalle attestazioni vincolanti previste dagli art. 252 cpv. 4 e 5 LT, detraendoli sempre dal prezzo di compravendita.

L'art. 215 LT estende il dovere di informazione del notaio anche all'avvertimento che chi non procede al deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile, è punito con una multa sino a un massimo di CHF 1000. – e, nei casi gravi e di recidiva, sino a un massimo di CHF 10 000.

Tuttavia, alla luce di quanto su esposto è legittimo interrogarsi sull'efficacia e sull'effetto preventivo delle sanzioni di cui alle nuove disposizioni (multe oscillanti fra CHF 1000 e CHF 10 000) a fronte di atti di compravendita con importi assai ben più elevati. Per questa ragione l'intervento del notaio a tutela del terzo proprietario del pegno appare imprescindibile.

Affaire à suivre!

Le semplificazioni nella scissione

di Filippo Laurini e Chiara Clerici *notai*

PREMESSA

Il quadro normativo relativo alla semplificabilità del procedimento di scissione – quale scaturito a seguito dei numerosi interventi legislativi avvicendatisi dopo l'emanazione del D.Lgs 22/1991 – appare a tratti poco organico, essendo fondato in parte su richiami, non sempre puntuali, delle norme sulla scissione a quelle sulla fusione, e in parte su previsioni dettate per la scissione e assenti nella disciplina della fusione, o viceversa.

In questa sede si cercherà di ricostruire, ovviamente in estrema sintesi e dando ormai per acquisiti i principi regolatori dell'istituto, una visione d'insieme del sistema delle semplificazioni applicabili al procedimento di scissione e delle sue specifiche peculiarità al fine di individuare le indicazioni di carattere più strettamente operativo che ne derivano.

In quanto applicabile a tutti i tipi di scissione (e quindi anche a quelle semplificate) in via preliminare e prima di iniziare la trattazione è comunque doveroso ricordare una semplificazione procedurale recentemente introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore, il quale – in attuazione dell'art. 3 par. 1 della direttiva 2009/109 CE – con il D.Lgs 22 giugno 2012 n. 123 ha modificato il comma 5 dell'art. 2506 *bis,* nel senso di prevedere, anche per il progetto di scissione, la possibilità di pubblicazione nel sito internet della società, quale alternativa all'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.[1]

1.1 SCISSIONE A FAVORE DELLA CONTROLLANTE DA PARTE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTA O POSSEDUTA ALMENO AL NOVANTA PER CENTO

Un primo profilo di semplificabilità della procedura di scissione emerge dal richiamo diretto agli artt. 2505 (comma 1 e 2) e 2505 *bis* operato dall'art. 2506 *ter*, ultimo comma[2], i quali regolano l'incorporazione di società interamente possedute o possedute almeno al novanta per cento.

---

1 In proposito si rinvia a quanto già detto in materia di fusione nel contributo *Le modifiche introdotte dal D.Lgs 22 giugno 2012 n. 123 in materia di procedimento di fusione*, da noi redatto e pubblicato su Federnotizie n. 2/2013, cui si rinvia anche per la segnalazione delle novità apportate dal predetto D.Lgs agli articoli 2501 *quater*, 2501 *quinquies*, 2501 *sexies*, 2501 *septies*, 2503, 2505, 2505 *bis*, tutti richiamati in materia di scissione dagli articoli 2506 *bis* e 2506 *ter*.

2 Il richiamo era inizialmente limitato al solo art. 2505 *bis* a causa di un evidente difetto di coordinamento subito segnalato dai primi commentatori e a cui ha posto rimedio il D.Lgs 310/2004 estendendolo anche all'art. 2505. Successivamente, il D.Lgs 22 giugno 2012 n. 123 ha modificato il comma 5 dell'art. 2506 *ter* limitando il richiamo solo ai primi due commi dell'art. 2505. Non è dunque applicabile alla scissione la possibilità - riconosciuta nella fusione ai soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale - di fare domanda alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione del progetto per chiedere che la decisione di fusione dell'incorporante sia adottata a norma del comma 1 dell'art. 2502.

L'adattamento alla scissione di tali norme, richiamate senza alcuna precisazione, ha fatto unanimemente ritenere[3] che il criterio ermeneutico da adottare sia quello della *direzione* dello spostamento patrimoniale, al fine di individuare quale sia la società che deve possedere la partecipazione totalitaria o almeno del novanta per cento.

Se infatti nella fusione la società che deve possedere il controllo nelle aliquote richieste è l'incorporante, cioè quella verso la quale il patrimonio dell'incorporata si muove, così nella scissione essa sarà la beneficiaria che, come l'incorporante, riceve elementi patrimoniali dall'altra società, in questo caso la scissa.

D'altra parte è coerente con la ricostruzione proposta l'assenza del concambio, nel caso dell'art. 2505, o la sua riferibilità a una frazione molto limitata del capitale dell'incorporata (scissa), nel caso dell'art. 2505 *bis*, in conseguenza dell'applicazione a tali fattispecie dell'art. 2504 *ter* che vieta l'assegnazione alla incorporante (beneficiaria) di azioni o quote in sostituzione di quelle possedute nell'incorporata (scissa) al fine di evitare operazioni dirette all'assegnazione di azioni proprie al di fuori del regime espressamente dettato.

La disciplina degli articoli richiamati si applica dunque ogni qualvolta una società si scinde a favore della società che la controlla con un possesso di almeno il novanta per cento e che in virtù di tale operazione sostituisce totalmente o parzialmente al valore della partecipazione alcuni elementi del patrimonio della scissa controllata.

1.2 SCISSIONE A FAVORE DI SOCIETÀ BENEFICIARIA TITOLARE DEL 100% DELLA SCISSA

L'applicazione dei primi due commi dell'art. 2505 alla scissione comporta le seguenti semplificazioni:

- esonero dall'indicazione nel progetto di scissione della parte del suo contenuto legale determinato dall'art. 2501 *ter*, richiamato dall'art. 2506 *bis*, comma 1, e in particolare delle previsioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) connesse al concambio;
- esonero dalla redazione della relazione degli amministratori *ex* art. 2501 *quinquies*;
- esonero dalla redazione della relazione degli esperti *ex* art. 2501 *sexies*;
- facoltà di prevedere statutariamente lo spostamento della competenza deliberativa dall'assemblea all'organo amministrativo per tutte le società coinvolte, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla scissione, le disposizioni dell'art. 2501 *ter* comma 3 e 4, nonché, quanto alla società beneficiaria della scissione, quelle dell'art. 2501 *septies.*

Per le sue caratteristiche la fattispecie della scissione semplificata *ex* art. 2505 potrà avere come oggetto solo una scissione con un'unica beneficiaria, che è quella che deve vantare il controllo totalitario, e che dovrà pertanto essere preesistente e non di nuova costituzione. Si tratterà infine di una scissione parziale: in presenza di una sola beneficiaria una scissione totale altro non sarebbe che una fusione per incorporazione.

3 Da ultimo vedi C. Marchetti *La scissione semplificata* in *Le operazioni societarie straordinarie: questioni d'interesse notarile e soluzioni applicative*, Milano, 2007, p. 27 e A. Picciau *La scissione semplificata*, nel medesimo volume, p. 37. Vedi ampiamente F. Magliuolo "L*a scissione delle società",* Milano, 2012, p. 860 e ss.

Le semplificazioni, come nella fusione, discendono dalla mancanza di assegnazione di azioni al socio della scissa, essendo questo la beneficiaria stessa, che ai sensi dell'art. 2504 *ter*, comma 2, non può assegnare azioni (o quote) in sostituzione di quelle della società scissa possedute (laddove nella fusione e dunque nella previsione letterale dell'art. 2504 *ter* la beneficiaria è l'incorporante e la scissa è l'incorporata).

In definitiva operazioni così strutturate hanno un chiaro carattere gestionale fondato sulla scelta di allocare alcune poste direttamente nella controllante eliminando l'interposizione meramente strumentale della controllata quando non se ne ravvisi più l'esigenza.

Ciò giustifica l'ultima delle semplificazioni procedurali ricordate: la possibilità di spostare il potere decisionale, in aggiunta a quello programmatico, all'organo amministrativo.

In quest'ultimo caso tra l'altro, ai sensi dell'art. 2505, comma 2, resta, ai fini dell'informazione dei soci della beneficiaria controllante, l'obbligo di depositare il progetto e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte presso la sede sociale, e ora (come prevede il nuovo testo dell'art. 2505, comma 2 – quale modificato dal D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 123 in sede di recepimento della direttiva 2009/109 CE – richiamato dall'art 2506 *ter*) anche della situazione patrimoniale delle società partecipanti.

Si rilevi infine che il legislatore nazionale ha commesso un evidente errore nel recepire la prescrizione della direttiva che rende obbligatorio per lo stato membro di non richiedere, al ricorrere di determinare condizioni (e cioè quelle recepite dall'art. 2505), una delibera assembleare della società scissa. Infatti si è provveduto eliminando dal testo dell'art. 2506 *ter,* ultimo comma, il richiamo al comma 3 dell'art. 2505 che, applicato alla scissione, va letto come concedente la facoltà a una certa aliquota del capitale sociale di chiedere che la beneficiaria (e non la scissa) adotti la delibera in forma assembleare e non la rimetta all'organo amministrativo.

1.3 SCISSIONE A FAVORE DI SOCIETÀ BENEFICIARIA TITOLARE DI ALMENO IL 90% DELLA SCISSA

Parzialmente diverse, dopo l'attuazione della direttiva 2009/109, sono le semplificazioni procedurali concesse dall'applicazione dell'art. 2505 *bis* alla scissione, ipotizzabile in una scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente che possiede almeno il 90% della società scissa. Semplificazioni che non appaiono ora del tutto coerenti con quelle concesse dall'art. 2505.

Esse sono le seguenti:

- esonero dalla redazione della situazione patrimoniale;
- esonero dalla redazione della relazione degli amministratori;
- esonero dalla redazione della relazione degli esperti;
- esonero dall'adempimento di cui all'art. 2501 *septies;*
- facoltà di prevedere statutariamente lo spostamento della competenza deliberativa dall'assemblea all'organo amministrativo per la sola società beneficiaria, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 2501 *septies,* e che l'iscrizione o la pubblicazione del progetto prevista dall'art. 2501 *ter,* comma 3, sia fatta, per la società beneficiaria della scissione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di scissione da parte della società scissa.

La più contenuta semplificabilità del procedimento discende dalla presenza di soci terzi nella società scissa che rende necessaria la determinazione del rapporto di cambio (e dunque

l'inserimento delle relative previsioni nel progetto).

L'esonero dalla redazione delle relazioni di amministratori e degli esperti pur in presenza del concambio, in omaggio a snellezza ed economicità della procedura, è temperato dall'obbligo, ove ci si voglia avvalere di tale facoltà, di consentire l'*exit* ai soci della società scissa, imponendo la previsione obbligatoria nel progetto di scissione della facoltà per i soci di minoranza di vendere le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato "alla stregua dei criteri previsti per il recesso".

Il progetto conterrà dunque le previsioni relative al concambio (che troverà attuazione qualora i soci di minoranza, o alcuni di loro, non esercitino il diritto di cedere le proprio partecipazioni) e l'indicazione dei soggetti che si rendono disponibili all'acquisto e il termine entro il quale esercitare il diritto a fare acquistare le azioni. Il mancato perfezionamento dell'acquisto entro la data di stipula dell'atto di scissione non ne impedirà l'esecuzione.

Essi potranno essere: la società beneficiaria, i soci della scissa (purché ci sia accordo unanime degli stessi in virtù degli effetti sulle percentuali di partecipazione nella scissa), uno o più soci della beneficiaria o un terzo (con il consenso unanime dei soci della beneficiaria le cui percentuali di partecipazione resterebbero alterate). Appare pacifico, infatti, che le partecipazioni possano essere acquistate da soggetti diversi dalla società beneficiaria essendo da tutelare solo il diritto dei soci di minoranza della scissa e conseguire una congrua somma di denaro.

Occorrerà altresì rispettare le prescrizioni procedimentali dettate in materia di recesso per quanto concerne la conoscibilità della determinazione del prezzo e le modalità e i termini di esercizio del diritto.[4]

Si può infine osservare che il recepimento della direttiva 2009/109 ha come conseguenza che nella scissione a favore di beneficiaria titolare di almeno il 90% della scissa non vi è più l'obbligo di redigere la situazione patrimoniale e di effettuare il deposito dei documenti informativi ai sensi dell'art. 2501 *septies,* obblighi che invece stranamente permangono nell'ipotesi di possesso totalitario dove il profilo informativo appare meno rilevante.

2. SCISSIONE PROPORZIONALE A FAVORE DI UNA O PIÙ NUOVE BENEFICIARIE: ART. 2506 *TER*, COMMA 3

Nell'ipotesi in epigrafe la legge prevedeva, come già prima della riforma, una sola semplificazione: l'esonero dalla redazione della relazione degli esperti.

Oggi, con l'attuazione della direttiva 2009/109 la norma è stata modificata estendendo la

---

4 Sul punto si richiama la massima n. 59 della Commissione per i principi uniformi in tema di società presso il Consiglio Notarile di Milano: "È applicabile alla scissione a favore di una società beneficiaria già esistente la norma dell'art. 2505 *bis* c.c. (incorporazione di società posseduta al 90%) per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2506 *ter*, ultimo comma, c.c. Per effetto di tale richiamo, nel caso in cui la società beneficiaria detenga almeno il 90% del capitale della società scissa, è possibile omettere la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 *sexies* c.c. a condizione che il progetto di scissione preveda, oltre alla determinazione del rapporto di cambio e alla eventuale previsione dell'aumento di capitale della società beneficiaria necessario per assicurare il con cambio, l'impegno rivolto agli altri soci della società scissa di acquistare o di fare acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Il progetto di scissione o, successivamente, la delibera dovranno contenere le modalità e il termine per l'esercizio di tale diritto; nel caso la scissa sia una Spa, inoltre, i soci avranno diritto di conoscere la determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, in applicazione dell'art. 2437 *ter*, comma 5, c.c. L'atto di scissione potrà essere stipulato, successivamente alla scadenza del termine fissato per l'acquisto, anche in caso di mancata formalizzazione dell'acquisto medesimo e anche in pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere ai soci di minoranza della società scissa. L'atto costitutivo o lo statuto della società beneficiaria possono prevedere la competenza dell'organo amministrativo della società a deliberare scissioni a favore della società stessa operate da società scissa partecipata al novanta per cento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui all'art. 2505 *bis* c.c."; conforme A. Picciau in *La scissione,* op. cit., p. 38.

semplificazione anche all'esonero dalla redazione della situazione patrimoniale, prevista dall'art. 2501 *quater,* e della relazione degli amministratori, prevista dall'art. 2501 *quinquies*.

Qui in effetti un rapporto di cambio esiste in quanto si prevede di assegnare partecipazioni ai soci della scissa, tuttavia esso è fondato unicamente sulla formula matematica della proporzionalità che prescinde da qualsiasi attività valutativa e dunque discrezionale degli amministratori. Viene dunque meno qualsiasi problema di congruità: la ricchezza espressa dalla partecipazione nella scissa per ragioni organizzative viene proporzionalmente frazionata in più società senza che vi siano effettivi spostamenti patrimoniali per i soci: l'investimento iniziale viene spalmato su più società.[5]

Le modalità di assegnazione potranno essere diverse: con annullamento o meno di partecipazioni nella scissa e con riduzione o meno del suo capitale, con aumento o meno del capitale della beneficiaria (ove si ammetta con la dottrina prevalente l'applicabilità della norma all'ipotesi in cui la beneficiaria sia preesistente e sia partecipata nelle medesime proporzioni della scissa dai medesimi soci).

La *ratio* sottesa alla disposizione ha spinto la prassi e la dottrina a estenderla analogicamente (come nella fusione) a tutte le ipotesi in cui sia possibile configurare la medesima logica.

Sono state elaborate le seguenti ipotesi[6]:

- scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, la quale possiede l'intero capitale della scissa oppure è interamente posseduta dalla scissa;
- scissione totale a favore di due (o più, ovviamente), beneficiarie preesistenti, entrambe interamente possedute dalla scissa;
- scissione totale a favore di due società preesistenti, le quali possiedono l'intero capitale della scissa, allorchè le beneficiarie siano interamente possedute da un medesimo soggetto o da più soggetti, secondo le medesime percentuali e i medesimi diritti;
- scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla medesima società che possiede interamente anche la scissa (ovvero, allorchè sia la scissa sia la beneficiaria siano partecipate dagli stessi soggetti, secondo le medesime percentuali e i medesimi diritti).

Si noti che le ipotesi sub. *a)* (seconda parte) e *b)* riproducono nella scissione lo schema della fusione "inversa" che comporta l'assegnazione direttamente ai soci dell'incorporata (qui scissa) delle partecipazioni nell'incorporante (qui beneficiaria) possedute dall'incorporata in proporzione a quelle da essi possedute nell'incorporata stessa. Anche qui vi è concambio, ma fondato su di un criterio puramente matematico. Né alcuna effettiva modifica della consistenza economica dell'investimento che semplicemente per una parte sarà rappresentato direttamente dalla partecipazione nella beneficiaria e non più "intermediato" dalla scissa.[7]

In tutte le ipotesi formulate si osservi che, come nella scissione proporzionale regolata dall'art. 2506 *ter*, comma 3, applicabile analogicamente, non occorre rinunziare alla relazione degli esperti e a quella degli amministratori, semplicemente esse non vanno redatte, essendo inutili in assenza della necessità di valutare la congruità di un concambio fondato su presupposti puramente matematici.

---

5 Così C. Marchetti, *La scissione*, op. cit., p. 29. Più ampiamente F. Magliuolo, *La scissione*, op. cit., p. 860.

6 Massima n. 23 della Commissione presso il Consiglio notarile di Milano.

7 Di recente è stato posto all'Ufficio Studi del Consiglio nazionale del notariato un quesito (quesito n. 122-2009/I e 90-2009T del 28 maggio 2009 a cura di A. Lomonaco e A. Ruotolo) circa l'applicabilità della semplificazione in oggetto alla scissione parziale di una società a responsabilità limitata unipersonale a favore di un'altra società a responsabilità limitata unipersonale entrambe aventi il medesimo socio, la risposta è ovviamente positiva: si ricade nell'ipotesi sub *d)* seconda parte.

In virtù della nuova formulazione della norma non occorre rinunziare nemmeno alla situazione patrimoniale essendone la società espressamente esonerata.

La diversità di disciplina tra l'ipotesi regolata dall'art. 2505 e quella regolata dall'art. 2506 *ter*, comma 3, (nonchè quelle proposte dalla massima del Notariato milanese) risiede nel fatto che, pur non realizzandosi in entrambi i casi alcun trasferimento patrimoniale tra i soci, ma solo una ridistribuzione organizzativa degli assetti sociali, nella seconda fattispecie, come già ricordato, sussiste un rapporto di cambio, anche se puramente matematico. Inoltre la posizione dei soci della scissa, sia pur solo formalmente, viene modificata in quanto al termine dell'operazione essi saranno titolari di più partecipazioni in società diverse dalla sola scissa, laddove nella prima fattispecie non vi è alcun concambio ed è solo la società beneficiaria e non i suoi soci a essere interessata dalla parziale "incorporazione" della società scissa da essa controllata.

Da ciò consegue la più limitata area di semplificabilità del procedimento che non si estende allo spostamento della competenza deliberativa all'organo amministrativo.

In proposito si può ricordare che la dottrina più prudente ritiene non applicabile analogicamente la previsione dell'art. 2505 circa la competenza degli amministratori considerando la norma di carattere eccezionale[8].

3.1 LE SEMPLIFICAZIONI DELL'ART. 2506 *TER*, COMMA 4

Le maggiori novità introdotte dalla riforma in materia di semplificazione del procedimento di scissione sono però quelle contenute nell'art. 2506 *ter*, comma 4.

Esso prevede espressamente la possibilità di esonerare, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto al voto, l'organo amministrativo dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi ovvero almeno dalla relazione *ex* art. 2501 *quinquies* sul rapporto di cambio e dalle situazioni patrimoniali, entrambi di diretta competenza dell'organo amministrativo.

Del richiesto consenso dei portatori di strumenti finanziari si parlerà più avanti.

3.2 LA RINUNCIA ALLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La possibilità di esonero dalla redazione della relazione degli amministratori è fondata sulla considerazione, ormai pressoché pacifica, che le loro valutazioni sulla determinazione del concambio attengano a un argomento di esclusivo interesse dei soci che possono pertanto disporre del connesso diritto all'informazione.

Tuttavia nel contenuto legale della relazione rientra anche l'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa, indicazione che è di interesse più generale, assumendo rilevanza ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 2506 *bis* e del comma 3 dell'art. 2506 *quater*.

D'altra parte si è osservato che tale valore, provenendo dalle società interessate dalla responsabilità solidale, non sarebbe comunque vincolante per i terzi che potrebbero in giudizio provarne il diverso ammontare.[9]

---

8 C. Marchetti, *La scissione*, op. cit., p. 30.

9 L. G. Picone, *Commento*, op. cit., p. 1150. Si veda in proposito anche l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 22 luglio 2013, commentata da F Laurini con la nota *Patrimonio netto al presente. Le partecipate rispondono in base ai valori correnti,* pubblicata su Italia Oggi in data 4 novembre 2013, secondo cui il valore effettivo del patrimonio netto attribuito non è il valore contabile indicato nella descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire allegata all'atto di scissione, bensì quello effettivo,

Si è proposto in proposito, ove vi sia rinunzia alla relazione, di inserire l'indicazione richiesta nel progetto. Lo stesso problema peraltro si pone in caso di applicazione dell'art. 2505, ove vi è l'esonero ex *lege* dalla redazione, esonero, in virtù della nuova formulazione dell'art. 2506, comma 3, ora previsto anche in caso di scissione proporzionale.[10]

Va ricordato che nella prassi, la difficoltà di determinare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito in termini di tempi e costi, e anche una certa riluttanza dell'organo amministrativo a esporsi con valutazioni sul punto per il timore di ricadute di carattere fiscale o sugli equilibri interni della compagine sociale, fa sì che spesso esso venga omesso o indicato con richiamo alle poste contabili (con previsioni del tipo: "il valore effettivo non è inferiore al valore contabile indicato nel bilancio annuale *o* nella situazione di riferimento").

In dottrina si ritiene tuttavia che l'omessa indicazione del valore effettivo dei cespiti scorporati non presenta profili di illegittimità, in quanto, come sopra accennato, tale omissione è contestabile dai creditori in sede contenziosa e costituisce inoltre motivo di opponibilità alla scissione ai sensi dell'art. 2503.[11] Peraltro per un'autorevole, ma isolata opinione ciò comporterebbe la rinuncia da parte della società di avvalersi della conseguente limitazione di responsabilità.[12]

3.3 LA RINUNCIA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Ha molto colpito gli interpreti la rinunciabilità all'altro documento di spettanza dell'organo amministrativo ovvero la situazione patrimoniale delle società partecipanti.

La logica della norma non è d'immediata comprensione considerato che è un documento contabile che appare d'interesse dei creditori essendo fondamentale per l'esercizio informato del diritto di opposizione e non, o almeno non solo, dei soci, viceversa legittimati a rinunziarvi.[13]

Tuttavia la *ratio* della disposizione appare meno oscura se si considera, come è stato rilevato[14], che nella scissione la tutela dei creditori non è rimessa soltanto al diritto di opposizione, ma anche alla previsione dell'art. 2506 *quater* che dispone: "*ciascuna società è solidalmente responsabile, nel limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico*".

Va peraltro segnalata l'estensione di tale facoltà anche alla fusione operata dalla nuova formulazione dell'art. 2501 *quater*, comma 3, scelta obbligata in attuazione della direttiva 2009/109, anche se probabilmente asistematica, considerata l'importante valenza informativa del documento.

---

cioè rettificato valutando le attività a valori correnti e non storici.

10 C. Marchetti, *Scissione semplificata*, op. cit.

11 L. G. Picone, *Commento* cit,1150, in questo senso Trib. Napoli, 23 luglio 1993 (decr), in Società, 1994, p. 73, per il quale il limite della responsabilità delle beneficiarie "va rinvenuto nel valore effettivo del patrimonio, ma quale esso effettivamente è, e non quale risulta dalla mera enunciazione formulata dagli amministratori".

12 G. Scognamiglio, *Le scissioni* in *Trattato delle società per azioni* a cura di G.E. Colombo e G.B. Portale, Vol. 7, Torino, 2004, p. 477, per la quale "la mancata identificazione di un valore effettivo, atto a segnare il limite della responsabilità solidale delle società partecipanti all'operazione, equivale, nella sostanza, alla rinuncia -da parte delle società- ad eccepire quel limite nei confronti degli eventuali creditori anteriori alla data di efficacia della scissione, rimasti insoddisfatti".

13 L.G. Picone, *Commento,* op. cit., p. 151.

14 F. Magliulo, *La fusione*, op. cit., p. 230 ss e ora in *Le scissioni*, op. cit. p. 358 e ss. Meno convincente appare la motivazione addotta da S. Cacchi Pessani, "Commento all'art. 2501 *quarter*" in *Commentario alla riforma delle società* a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2006, p. 564, per il quale "nella scissione, a differenza che nella fusione, i terzi possono trovare adeguate informazioni nel progetto di scissione il quale deve contenere in ogni caso l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie".

La rilevazione dei valori del patrimonio netto delle società partecipanti è però necessaria nella scissione anche per determinare l'impatto della scissione su capitale e riserve e dunque l'incremento di valore contabile del patrimonio della beneficiaria e il decremento di quello della scissa.

Si è così tentata un'interpretazione parzialmente abrogante della portata della norma sostenendosi comunque l'obbligo di redazione del documento[15] o, almeno secondo altri, della sua redazione in versione semplificata o parziale, limitata al solo stato patrimoniale in base al quale la valorizzazione delle poste patrimoniali oggetto di scissione è stata effettuata, privo di conto economico e nota integrativa, e non soggetto ai limiti temporali dettati in tema di deposito e aggiornamento.[16]

In realtà, nonostante le perplessità espresse, la prassi (la cui legittimità è definitivamente avvalorata dal nuovo testo dell'art. 2051 *quater,* comma 3) ha infine abbracciato con un certo entusiasmo l'opportunità offerta dall'interpretazione letterale della norma, seguendo, ai fini della determinazione dell'impatto contabile dell'operazione, l'orientamento che propone, previa rinuncia appunto alla redazione della situazione contabile di periodo, di utilizzare il bilancio di esercizio anche oltre i limiti temporali previsti dal richiamato art. 2501 *quater*.[17]

3.4. LA RINUNCIA ALLA RELAZIONE DEGLI ESPERTI [18]

La rinunciabilità alla relazione degli esperti *ex* art. 2501 *sexies* nella scissione è stato un tema subito dibattuto dopo la riforma in presenza di una formulazione non chiarissima sul punto dell'art. 2506 *ter*, comma 4, laddove nella fusione l'art. 2505 *quater*, recava per le società non azionarie una espressa previsione in tal senso.[19]

---

15 G. Scognamiglio, *Le scissioni*, op. cit., p. 450: "la quale evidenzia come «la previsione di quella efficacia liberatoria è di dubbia legittimità anche sotto il profilo della fedeltà alla norma comunitaria; alla stregua della quale il consenso, anche la rinuncia, unanime dei soci muniti del diritto di voto sembra valere ai fini dell'esonero degli amministratori (soltanto) dalla relazione illustrativa del rapporto di cambio, mentre, per quanto concerne gli altri documenti ivi menzionati, e cioè la situazione patrimoniale aggiornata e la relazione degli esperti, l'unico effetto del consenso totalitario dei votanti sembra essere quello di rendere disapplicabile la regola onde è prescritto il deposito preventivo di detti documenti nella sede sociale almeno un mese prima della data dell'assemblea convocata per deliberare in merito al progetto di scissione»".

16 C. Marchetti, *La scissione*, op. cit., p. 32.

17 Ove lo stesso non sia stato redatto, essendo la società oggetto di scissione o la beneficiaria preesistente da poco costituite (e quindi nel primo esercizio), la mancanza di prescrizioni limitative espresse nella norma anche alla luce del disposto dell'art. 11 della Terza Direttiva, sembrerebbe consentire ugualmente ai soci la rinuncia alla redazione di una situazione patrimoniale infrannuale, purchè le risultanze della contabilità sociale non pregiudichino l'attuazione della scissione alle condizioni previste nel progetto (per esempio perché non vi sia netto sufficiente a dotare la beneficiaria del capitale previsto o ad evitare un impatto sul capitale della scissa diverso da quello preventivato.) Potrebbe essere opportuna, nel caso in oggetto, un'attestazione in tal senso dell'organo amministrativo, sulla base di una adeguata verifica contabile.

18 Per l'esame della problematica della rinunciabilità della relazione degli esperti in ipotesi di scissione con *leverage* si rinvia a F.Laurini, *Semplificabilità del procedimento di scissione: ipotesi applicative* in AA.VV. *Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti*, p. 347 e in Notariato 2, 2012, p.164.

19 La portata di tale articolo, come è noto, è stata soprattutto, ma non solo, da dottrina e prassi notarile, ritenuta estensibile anche alle società azionarie, in questo senso la massima 26 della Commissione presso il Consiglio Notarile di Milano: "L'art. 2506 *ter*, comma 4, c.c. è norma applicabile, per effetto di interpretazione estensiva, anche alla fusione, in quanto conferma che la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies* c.c. è posta nell'esclusivo interesse dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto, e non nell'interesse dei creditori sociali o dei creditori particolari dei soci e neppure a tutela della intangibilità del capitale. La normativa comunitaria e l'esistenza dell'art. 2505 *quater* c.c. non impediscono tale estensione anche al caso in cui alla fusione partecipino società per azioni. Può quindi essere confermata la massima già elaborata da questa commissione (richiedendosi ovviamente il consenso oltre che dei soci anche dei portatori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto) secondo la quale: "non è necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* c.c. allorchè tutti i soci delle società partecipanti alla fusione o alla scissione vi abbiano rinunziato e di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari, ferma restando l'eventuale

La questione è stata infine chiusa dal D.Lgs. n. 147 del 13 ottobre 2009 che, recependo la direttiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, ha, tra l'altro, aggiunto un comma, l'8, all'art. 2501 *sexies* in forza del quale "La relazione di cui al comma 1 non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione" e ha soppresso le parole da "le disposizioni dell'art. 2501 *sexies*" a "società partecipanti alla fusione", il che ha altresì comportato l'abrogazione della limitazione alle sole società non azionarie della rinunciabilità alla relazione in oggetto.

Come precisato nella relazione illustrativa "non si è reso necessario alcun intervento sulla disciplina della scissione, in quanto l'ipotesi di esenzione dall'obbligo di redigere la relazione da parte degli esperti, in caso di unanimità dei consensi dei soci, opera anche nelle scissioni a seguito del richiamo all'art. 2501 *sexies* da parte del comma 3 dell'art. 2506 *ter*, c.c.".

4. L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 2505 *QUATER*

Il legislatore non ha richiamato per la scissione l'art. 2505 *quater* che per le società non azionarie dimezza i termini di cui agli artt. 2501 *ter*, 2501 *septies*, oggetto delle osservazioni che precedono, e 2503, relativo all'opposizione dei creditori.

Il mancato richiamo ha generato molte critiche in dottrina [20] e un certo disorientamento nella pratica in quanto la potenziale maggiore complessità della procedura di scissione rispetto alla procedura di fusione non è apparsa ai più un argomento sufficiente.

Ciò ha fatto ritenere a una parte della dottrina [21] che tale norma sia comunque applicabile in presenza della medesima ratio, viceversa l'orientamento dei registri delle imprese resta oscillante tra posizioni di apertura e altre più rigorose.

Mancano in realtà argomenti decisivi in un senso o nell'altro e il problema è ovviamente più sentito per la riduzione a trenta giorni del termine concesso per l'opposizione dei creditori, essendo gli altri termini rinunciabili dai soci, tuttavia il fatto che il legislatore, pur avendone avuto l'occasione nei vari decreti correttivi che hanno toccato anche la scissione, non sia intervenuto sul punto deve almeno indurre alla cautela.

Qui di seguito proponiamo uno schema tipo di delibera (per semplicità abbiamo scelto il caso della scissione parziale proporzionale con costituzione di nuova società cui non partecipano società quotate) e del relativo atto di scissione.

applicabilità dell'art. 2343 c.c.". Nello stesso senso v. anche F. Magliulo, "*La fusione*" cit. 622 ss, N. Atlante, *La fusione semplificata,* in Riv. Not., 2007, 641; G. Scognamiglio, *Le fusioni e le scissioni semplificate nella riforma del diritto societario* in Riv. Not., 2003, p. 894, nt. 9; G.A. Di Vita, *La fusione semplificata nella riforma del diritto delle società*, op. cit., p. 589 e ss.; S. Cacchi Pessani, *Commento all'art. 2501 sexies*, in *Commentario alla riforma delle società* a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, op. cit., p. 614; *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari* (massima L.D.3).

20 Vedi L.G. Picone, *Commento*, op. cit., p. 1163.

21 In questo senso la massima L.A. 8 del Comitato Triveneto che sostiene trattarsi non di una disposizione autonoma, ma di una modalità di applicazione degli articoli richiamati. Del medesimo avviso: G. Scognamiglio *Le scissioni*, op. cit., p. 446 e A. Picciau, *La scissione*, op. cit., p. 40; *contra:* M. Tamburini, *Commento all'art. 2506 ter* in *Il nuovo diritto delle società* a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 259 e ss; C. Marchetti, *La scissione*, op. cit., p. 31. Per una posizione più articolata F. Magliulo, *La scissione* op. cit., p. 775, che ritiene applicabile direttamente la norma alla scissione ove abbia esito positivo la verifica circa l'esistenza di un effetto aggregativo di "tipo fusorio".

DELIBERA DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE A FAVORE DI SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

omissis

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni, già note ai soci, che hanno indotto a proporre la scissione parziale e proporzionale, mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a una società beneficiaria di nuova costituzione, regolata dallo statuto allegato al progetto di scissione, che sarà denominata "BB" con sede in _____ via _____ n. _____ con il capitale sociale di euro _____ società di nazionalità italiana, come previsto dal progetto di scissione predisposto dagli organi amministrativi delle società coinvolte.

All'uopo il Presidente ricorda:

- che alla società beneficiaria di nuova costituzione sarà assegnato il ramo d'azienda costituito da _____ meglio individuato nel progetto di scissione della società scissa;
- che il progetto di scissione è stato pubblicato nel sito internet della società oggetto di scissione "AA" in data _____, (come risulta dalla copia conforme della pagina web relativa all'indirizzo _____ , estratta in data _____ , che si allega al presente verbale sotto _____) ed è rimasto ivi continuativamente pubblicato sino alla data odierna;

oppure

- che il progetto di scissione è stato iscritto per la società oggetto di scissione "AA" nel registro delle imprese di _____ in data _____ al prot. n. _____;
- che le partecipazioni rappresentanti il capitale sociale della società beneficiaria verranno assegnate ai soci della società scissa nella medesima proporzione in cui gli stessi partecipano alla società scissa (e cioè il _____% a _____ e il _____% a _____);
- che non si è proceduto:
  1. alla redazione della situazione patrimoniale di cui al combinato disposto degli articoli 2501 *quater* e 2506 *ter*;
  2. alla redazione della relazione illustrativa degli amministratori di cui al combinato disposto degli articoli 2501 *quinquies* e 2506 *ter*, comma 1 e 2, c.c.;
  3. alla redazione della relazione degli esperti di cui agli articoli 2506 *ter* e 2501 *sexies* c.c.,

  in quanto, come previsto dal comma 3 dell' articolo 2506 *ter* c.c., tali documenti non sono richiesti in caso di scissione mediante costituzione di una nuova società con attribuzione delle azioni/quote con criterio proporzionale;
- che in conseguenza del trasferimento degli elementi patrimoniali della società descritti nel progetto di scissione a favore della società beneficiaria di nuova costituzione il capitale della società scissa non verrà ridotto, così come indicato nel progetto di scissione, in quanto il valore contabile complessivo netto di tali elementi patrimoniali non è superiore alla differenza

tra il patrimonio netto e il capitale della società scissa come risulta dai dati che emergono dal bilancio della società "AA" relativo all'esercizio chiusosi il _____ *(ovvero:come risulta dal prospetto contabile dei cespiti scorporati riportato all'art._____ del progetto stesso; ovvero, in assenza di un prospetto contabile e del bilancio, trattandosi di una newco: come risulta dalla dichiarazione dell'organo amministrativo che si allega al presente verbale sotto _____).*

Il signor _____ , nella sua qualità di (*Amministratore Unico, o Presidente del Consiglio di Amministrazione, o Amministratore delegato o comunque membro dell'organo amministrativo)* comunica quindi agli intervenuti che dalla data di deposito del progetto di scissione presso la sede sociale/ di pubblicazione del progetto nel sito internet della società non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo[22];

oppure

Il signor _____ , nella sua qualità di (*Amministratore Unico, o Presidente del Consiglio di Amministrazione, o Amministratore delegato o comunque membro dell'organo amministrativo)* comunica quindi agli intervenuti che dalla data di deposito del progetto di scissione presso la sede sociale/ di pubblicazione del progetto nel sito internet della società sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo e *precisamente (indicare quali)* ma non tali da impedire la scissione alle condizioni previste nel progetto*;*

- che in data _____ sono stati depositati presso la sede sociale / sono stati pubblicati presso il sito internet della società all'indirizzo _____ i seguenti documenti:
  1. progetto di scissione;
  2. bilanci degli ultimi tre esercizi della società oggetto di scissione, corredati con i documenti di legge,

e che tali documenti sono rimasti ivi depositati fino alla data odierna;

[EVENTUALMENTE

- *che i soci hanno già dichiarato di voler rinunciare:*
  1. al termine di 30 giorni,[23] *prescritto dall'art. 2501 ter, ultimo comma, c.c. ri-*

22 L'art. 2501 *quinquies,* richiamato nella scissione dall'art. 2506 *ter*, come modificato in attuazione della direttiva 2009/109 CE, impone ora all'organo amministrativo di segnalare ai soci in assemblea (e anche all'organo amministrativo delle altre società coinvolte) le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto è depositato e la data della decisione sulla fusione. La *ratio* è rimarcare la necessità di rendere effettiva e attuale l'informazione segnalando eventi sopravvenuti che possano incidere sui profili dell'operazione tali da rendere necessarie correzioni di rotta o addirittura di ricominciare l'attuazione della fusione. Si immagini per esempio l'incidenza sul rapporto di cambio e sul capitale post fusione. Curiosamente si fa riferimento alla "data di deposito", laddove i dati assunti a riferimento sono sicuramente più risalenti. La Direttiva tra l'altro parla di "data di elaborazione del progetto", già di per se più risalente, ma forse interpretabile come data di aggiornamento dei dati assunti in sede di elaborazione del progetto. È probabilmente a questi (e cioè bilancio o situazione patrimoniale a quattro mesi) che deve farsi riferimento, altrimenti occorrerebbe redigere anche una situazione intermedia e farne oggetto di informazione preassembleare, il che non è previsto da alcuna disposizione. Sarà infine necessario far risultare tale dichiarazione nel verbale di assemblea: una dichiarazione negativa, viceversa, non è richiesta, ma potrebbe essere opportuna farla rendere e verbalizzarla.

23 Si ricordi che la disciplina della scissione non richiama l'art. 2505 *quater* c.c.. Per l'analisi della problematica della rinunciabilità dei termini di cui agli artt 2501 *bis* e 2501 *septies* , nonché delle modalità di tale rinuncia ai termini nella scissione si

chiamato dall'art. 2506 bis, tra l'iscrizione del progetto di scissione al registro delle imprese/la pubblicazione del progetto nel sito internet della società e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione, come consentito dal medesimo articolo;

1. *al termine di 30 giorni,*[24] *prescritto dall'art. 2501 septies, comma 1, c.c., richiamato dall'art. 2506 ter, tra il deposito degli atti presso la sede sociale/la pubblicazione del progetto nel sito internet della società e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione, come consentito dal medesimo articolo.]*

L'assemblea, terminate le comunicazioni del Presidente, *[EVENTUALMENTE: avendo i soggetti legittimati confermato le rinunce ai termini indicati]*

DELIBERA

- di approvare il progetto di scissione parziale e proporzionale, della società, mediante il trasferimento degli elementi patrimoniali indicati nel citato progetto di scissione, che, si allega al presente atto, previa dispensa dalla lettura datamene dal costituito, sotto la lettera "A", (unitamente ai relativi allegati,) a una società di nuova costituzione, regolata dallo statuto allegato al progetto medesimo, che sarà denominata "BB.", avrà sede in _____ e capitale sociale di euro _____ ;
- di dare atto che a seguito della scissione il capitale della società scissa non verrà ridotto e pertanto resterà di euro _____ ;
- di approvare lo statuto della beneficiaria nel testo allegato al progetto di scissione;
- di designare quale Organo Amministrativo della società beneficiaria "BB" un Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione composto da _____ membri in persona di _____ che resterà in carica a tempo indeterminato/per _____ esercizi, con i poteri di gestione e rappresentanza di cui all' art. _____ dello statuto sociale;

[EVENTUALMENTE:

- *di designare quale Organo di Controllo della società beneficiaria "BB" un Collegio Sindacale/Sindaco Unico, (eventualmente: cui compete la revisione legale dei conti), in persona dei signori/di: _____ quali sindaci effettivi, e dei signori _____ quali sindaci supplenti, persone aventi tutte i requisiti di legge.*
  I sindaci/Il Sindaco Unico rimarranno/rimarrà in carica per tre esercizi e scadranno/scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro/sua carica;
  - *di eleggere alla carica di presidente del collegio sindacale il signor;*
  - *di determinare l'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi/Sindaco Unico in euro _____ ;*

rinvia a F.Laurini, *Semplificabilità del procedimento di scissione: ipotesi applicative*, op. cit., p. 348 ss. e p. 165 ss.

24 Si ricordi che la disciplina della scissione non richiama l'art. 2505 *quater* c.c..

[EVENTUALMENTE, SE LA REVISIONE LEGALE NON COMPETE AL COLLEGIO SINDACALE/SINDACO UNICO:

- *di designare quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile (revisore / società di revisione), per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;*
- *di determinare il corrispettivo spettante (al revisore / alla società di revisione) in euro_____ ;]*

- di dare atto che gli effetti civilistici, contabili e fiscali della scissione decorreranno, ai sensi dell'art. 2506 *quater* c.c., a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro delle imprese competente;
- di conferire espresso mandato al/ai legale/legali rappresentante/rappresentanti della società, affinché disgiuntamente possa/possano dare esecuzione, osservate le disposizioni di legge, alla scissione in perfetta conformità al progetto e alla presente delibera, costituendosi nel pubblico atto di scissione, sottoscrivendo tutte le clausole necessarie e opportune per il compimento dell'operazione, con facoltà di sostituire un procuratore speciale.

Il presidente dà atto che la delibera è stata approvata

[inserire risultato votazioni]

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore _____ .

Si da atto, ai fini dell'iscrizione a repertorio della presente delibera che l'attivo netto patrimoniale che sarà assegnato alla beneficiaria _____ alla data del _____ è pari a euro _____ .

ATTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE A FAVORE DI SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

omissis

PREMESSA

Dichiara il signor _____ , nelle qualità di cui sopra:

- che il giorno _____ con protocollo n. _____ è stato depositato presso il registro delle imprese di _____ e il giorno _____ è stato iscritto nel suddetto Registro/ è stato pubblicato sul sito internet della società , il progetto di scissione parziale e proporzionale della società "AA." a favore della società beneficiaria di nuova costituzione che verrà originata dalla scissione medesima, che avrà denominazione "BB." sede in _____ e capitale sociale pari a euro _____ ;
- che il suddetto progetto di scissione parziale e proporzionale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data _____ a risultanza del verbale da me ricevuto in pari data al n. _____ di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di _____ in data _____ al n _____ , depositato presso la sezione ordinaria del registro delle imprese di _____ in data _____ protocollo n. _____ e iscritto in data _____ ;
- che gli elementi patrimoniali che verranno trasferiti alla società beneficiaria in esecuzione alla presente scissione sono quelli indicati nel punto _____ del progetto di scissione; essi sostanzialmente costituiscono in _____ ;
- che il progetto di scissione prevede che le partecipazioni rappresentanti il capitale sociale della società beneficiaria vengano assegnate a tutti i soci della società scissa e che il capitale della società scissa non verrà ridotto, così come indicato nel progetto di scissione, in quanto il valore contabile complessivo netto di tali elementi patrimoniali non è superiore alla differenza tra il patrimonio netto e il capitale della società scissa;
- che è decorso il termine di cui all'art. 2503 c.c. quale richiesto dall'art. 2506 *ter* c.c., dalla iscrizione nel registro delle imprese di _____ della citata delibera dell'assemblea della società in data _____ senza che sia stata presentata alcuna opposizione alla scissione da parte dei creditori sociali.

TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e vale patto.

ARTICOLO 2

OGGETTO. La società "AA", come sopra rappresentata, dichiara di dare esecuzione alla scissione, deliberata dall'assemblea in data _____ con l'approvazione dell'indicato progetto di scissione, a favore dell'unica società beneficiaria originata dalla scissione medesima denominata "BB".

ARTICOLO 3

DECORRENZA. La scissione, come indicato dal progetto di scissione, avrà effetto ai fini civilistici, contabili e fiscali a far data dall'ultima delle iscrizioni presso i competenti Uffici del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2506 *quater* c.c..

ARTICOLO 4

Attuata la scissione e prodottosi i suoi effetti:

- il patrimonio netto contabile della società scissa subirà una riduzione di euro _____ che sarà imputata alla posta _____ , senza alcuna riduzione del capitale sociale della stessa, così come indicato nel progetto di scissione, in quanto il valore contabile complessivo netto degli elementi patrimoniali trasferiti non è superiore alla differenza tra il patrimonio netto e il capitale della società scissa;
- si costituisce la società beneficiaria "BB", con sede in _____ , capitale sociale euro _____ , durata fino al _____ e regolata dal testo dello statuto sociale allegato sotto _____ al verbale di assemblea del _____ e che qui si allega nuovamente sotto la lettera B.
  Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo viene fissato in via _____ ;
- il capitale di Euro _____ della beneficiaria viene suddiviso come segue:
  - socio 1, nato a _____ il _____ , domiciliato a _____ , via _____ , Codice Fiscale _____ cittadino italiano, titolare di una quota del valore nominale di euro _____ ;
  - socio 2, società con sede in _____ , col capitale sociale di euro _____ , versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di _____ e codice fiscale _____ Partita Iva _____ , società di nazionalità italiana, titolare di una quota del valore nominale di euro _____ .
- gli esercizi sociali della società beneficiaria si chiuderanno al _____ di ogni anno. Il primo si chiuderà il _____ ;
- l'oggetto sociale della società beneficiaria è il seguente: _____
- il primo organo amministrativo della beneficiaria è un amministratore unico/Consiglio di Amministrazione composto da _____ membri in persona di _____ in carica a tempo indeterminato/in carica per _____ esercizi, con i poteri di gestione e rappresentanza di cui all'art. _____ dello statuto sociale;

[EVENTUALMENTE:

- *il primo Organo di Controllo della beneficiaria è un Collegio Sindacale/Sindaco Unico, (eventualmente: cui compete la revisione legale dei conti), in persona dei signori/di: _____ quali sindaci effettivi, e dei signori _____ _____ quali sindaci supplenti, persone aventi tutte i requisiti di legge. I sindaci/Il Sindaco Unico rimarranno/rimarrà in carica per tre esercizi e scadranno/scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro/sua carica;*
- *viene eletto alla carica di presidente del collegio sindacale il signor_____ ;*

- *l'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi/Sindaco Unico è determinato in euro _____ ;*

[EVENTUALMENTE:

se la revisione legale non compete al collegio sindacale/sindaco unico:
- *la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile resta affidata a (revisore / società di revisione), per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;*
- *il corrispettivo spettante (al revisore / alla società di revisione) resta determinato in euro _____ ;]*

- alla società beneficiaria vengono trasferiti gli elementi patrimoniali, di cui al progetto di scissione allegato sotto alla lettera "A" al verbale a mio rogito di cui sopra;

[EVENTUALMENTE:

precisando:
1. *ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio di _____ , che sono oggetto di trasferimento i seguenti immobili: _____*
2. *ai fini della trascrizione presso il competente PRA che sono oggetto di trasferimento i seguentii automezzi: _____*
3. *ai fini della voltura presso i competenti Uffici che sono oggetto di trasferimento ii seguenti marchi/brevetti etc: _____]*

Ai soli fini della richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale e partita IVA della società beneficiaria la parte dichiara che le scritture contabili sono tenute presso _____ e che il codice di attività è _____ .
Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto la parte dichiara che l'attivo netto patrimoniale assegnato alla beneficiaria ammonta a euro _____ .

NOTARIATO ADR
CAMERA DI CONCILIAZIONE NOTARILE

Con questo messaggio intendiamo sollecitare i nostri colleghi a conoscere meglio la mediazione che costituisce una possibilità di implementazione per il nostro lavoro. Si tratta di una nuova competenza che il Notariato non deve lasciare in mano alle altre categorie professionali.

ADR Notariato Srl è l'unico organismo di mediazione e formazione formato e gestito da notai, che opera su tutto il territorio nazionale. I mediatori iscritti nel nostro organismo sono notai e come tali istituzionalmente portati a essere intermediari tra l'ordinamento e i cittadini, tra la pubblica amministrazione e i cittadini, e tra gli stessi cittadini.

Per questi motivi il nostro organismo di mediazione, tra i primi formati e operanti in Italia, può e deve offrire ai cittadini una qualità di servizi ad alto livello professionale, unico per preparazione e serietà.

CORSI DI FORMAZIONE

I nostri corsi interessano e avvantaggiano anche chi non intenda fare il mediatore perché:

- l'arte di saper mediare aiuta i professionisti nello svolgimento della loro attività quotidiana come strumento che consente una maggiore comprensione delle situazioni e un migliore controllo dei rapporti con e tra clienti;
- ciascun notaio può comunque trovarsi a dover conoscere la mediazione perché chiamato ad autenticare accordi di conciliazione che necessitano della forma necessaria per darne pubblicità nei pubblici registri. Con le modifiche di recente apportate al D.L. 4 marzo 2010 n. 28 in forza delle quali è possibile trascrivere un accordo di mediazione avente oggetto l'usucapione di un immobile, è prevedibile che sempre più spesso saremo chiamati a ricevere questo genere di accordi, per i quali dovremmo trovarci preparati.

CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Per diffondere anche tra i nostri clienti la conoscenza della mediazione e al contempo per affermare il ruolo dei notai come mediatori, terzi, imparziali e tecnicamente preparati in modo che il Notariato rimanga in primo piano nelle attività legali, chiediamo a tutti i colleghi di inserire nei loro atti clausole compromissorie che prevedano come primo rimedio in caso di lite, la mediazione da svolgersi presso **ADR Notariato Srl** con sede a Roma, in Via Flaminia 160.

I MEDIATORI NOTAI

I mediatori iscritti al nostro organismo sono sparsi su tutto il territorio nazionale; ma non bastano e ci appelliamo a tutto il Notariato per incrementarne il numero. Ricordiamo in proposito che **ADR Notariato Srl** offre ai mediatori notai il cinquanta per cento dell'introito dovuto per ciascuna mediazione.

SEDI PER LA MEDIAZIONE

Attualmente **ADR Notariato Srl** ha una sede secondaria a Milano, e alcune articolazioni territoriali, ma stiamo creando una rete di unità locali che ci consentano di poter ricevere mediazioni in tutto il territorio italiano. Per questo chiediamo ai Consigli Distrettuali e ai colleghi notai di offrire locali per lo svolgimento delle mediazioni.

ADR Notariato Srl organizza i seguenti corsi di formazione:

- corso di aggiornamento di 18 ore obbligatorio ogni biennio, per continuare a esercitare la mediazione;
- corso di base di 50 ore per diventare mediatore;
- corso di specializzazione su accordi di mediazione inerenti l'usucapione.

I corsi si svolgono a Roma e a Milano e i costi sono variabili in funzioni del numero dei partecipanti; sono previste facilitazioni per i soci.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito:
www.adrNotariato.org

oppure contattaci:

ADR Notariato s.r.l.
Via Flaminia 160 00196 Roma
tel. 06 3211699
fax 06 32540862
formazione@adrNotariato.org

GIOVANI "ROTTAMATORI" MA INFELICI

ANCHE ALL'ALBA DEL MONDO OCCIDENTALE... IN COMPAGNIA DI MIMNERMO DI COLOFONE (VII–VI secolo a.C.)

di Gabriella Gazzola, *grecista e latinista*

Fr. 7 Gentili-Prato

τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης;
τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι,
κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή·
οἵ' ἥβης ἄνθεα γίγνεται ἁρπαλέα
ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν· ἐπεὶ δ' ὀδυνηρὸν ἐπέλθῃ
γῆρας, ὅ τ' αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ καλὸν ἄνδρα τιθεῖ,
αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι,
οὐδ' αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου,
ἀλλ' ἐχθρὸς μὲν παισίν, ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν·
οὕτως ἀργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός.

Cos'è la vita, cos'è il piacere senza Afrodite d'oro?
Possa io morire, quando non avrò più cari
gli amori segreti e i dolcissimi doni e le gioie del letto,
che di giovinezza sono i fiori effimeri
per gli uomini e per le donne. Ma quando viene la
dolorosa vecchiaia che rende l'uomo bello simile al
brutto, sempre nella mente lo consumano cupi pen-
sieri, e non si compiace vedendo la luce del sole,
ma è odioso ai fanciulli e disprezzato dalle donne:
tanto gravosa il dio volle la vecchiaia.

(trad. G. Gazzola)

Fr. 2 Diehl

ἡμεῖς δ' οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη
ἔαρος, ὅτ' αἶψ' αὐγῆι<σ'> αὔξεται ἠελίου,
τοῖσ' ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης
τερπόμεθα, πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε κακόν
οὔτ' ἀγαθόν· Κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι,
ἡ μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου,
ἡ δ' ἑτέρη θανάτοιο· μίνυνθα δὲ γίγνεται ἥβης
καρπός, ὅσον τ' ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος.
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος παραμείψεται ὥρης,
αὐτίκα δὲ τεθνάναι βέλτιον ἢ βίοτος·
πολλὰ γὰρ ἐν θυμῶι κακὰ γίγνεται· ἄλλοτε οἶκος
τρυχοῦται, πενίης δ' ἔργ' ὀδυνηρὰ πέλει·
ἄλλος δ' αὖ παίδων ἐπιδεύεται, ὧν τε μάλιστα
ἱμείρων κατὰ γῆς ἔρχεται εἰς Ἀίδην·
ἄλλος νοῦσον ἔχει θυμοφθόρον· οὐ δέ τίς ἐστιν
ἀνθρώπων, ὧι Ζεὺς μὴ κακὰ πολλὰ διδοῖ.

Siamo come le foglie nate alla stagione florida
– crescono così rapide nel sole – :
godiamo per un gramo tempo i fiori dell'età,
dagli dei non sapendo il bene e il male.
Rigide, accanto, stanno due parvenze brune:
l'una ha un destino di vecchiezza atroce,
l'altra di morte. E il frutto di giovinezza è un attimo,
quanto dilaga sulla terra il sole.
Ma come varca la stagione il confine, allora
essere morti è meglio che la vita:
il cuore sperimenta tanti guai; la casa a volte
si strugge e viene la miseria amara;
uno è privo di figli; li desidera, e scende
nell'aldilà con quell'accoramento;
un altro ha un morbo che lo strema: non c'è uomo
che da Zeus non riceva guai su guai.

(trad. F. M. Pontani)

Fr. 1 Gentili–Prato vv. 4–8 = fr. 5 West vv. 1–8

αὐτίκα μοι κατὰ μὲν χροιὴν ῥέει ἄσπετος ἱδρώς,
πτοιῶμαι δ' ἐσορῶν ἄνθος ὁμηλικίης
τερπνὸν ὁμῶς καὶ καλόν· ἐπὶ πλέον ὤφελεν εἶναι·
ἀλλ' ὀλιγοχρόνιον γίγνεται ὥσπερ ὄναρ
ἥβη τιμήεσσα· τὸ δ' ἀργαλέον καὶ ἄμορφον
γῆρας ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτίχ' ὑπερκρέμαται,
ἐχθρὸν ὁμῶς καὶ ἄτιμον, ὅ τ' ἄγνωστον τιθεῖ ἄνδρα,
βλάπτει δ' ὀφθαλμοὺς καὶ νόον ἀμφιχυθέν.

Subito lungo il corpo mi scorre un sudore senza fine,
e mi atterrisco vedendo il fiore di giovinezza
amabile e bello insieme: potesse durare più a lungo!
Ma come un sogno, breve tempo dura
la giovinezza preziosa; e la penosa e deforme
vecchiaia subito incombe sul capo,
ostile e spregiata insieme, che rende irriconoscibile l'uomo,
e ne corrode gli occhi e la mente, sparsa in ogni parte.
(trad. G. Gazzola)

Non si allarmi il lettore né fugga di fronte a questa pagina inusuale e apparentemente astrusa in un contesto di interventi specialistici giuridico–notarili: al contrario, mi permetto di invitare a una ripetuta lettura preliminare di questi frammenti – così come sono pervenuti – di poesia lirica greca, in cui si possono rinvenire interessanti spunti e analogie con atteggiamenti mentali e convinzioni del mondo attuale, espressi in un contesto sociale di grandi cambiamenti, per certi aspetti, simile al nostro.

Sono versi di Mimnermo di Colofone, un "cantautore ante litteram" come lo furono i poeti dell'area dell'Egeo soprattutto orientale nel VII–VI secolo a. C. inventori di una poesia, nuova – se non "spregiudicata" – nei contenuti e nei ritmi (metri) calibrati sulla musica della cetra o del flauto. Una poesia che si è sviluppata parallelamente e in parte ha influenzato rivolgimenti politici e sociali di immensa portata in quel lontano mondo post omerico che vede il tramonto delle leadership aristocratiche tradizionali (grande proprietà terriera), l'emergere dei *nouveaux riches* del capitale mobile, frutto di una vastissima colonizzazione, le lotte furibonde per la stesura di un codice di leggi scritte, una "costituzione", idonea a garantire dall'arbitrio dei potenti, nelle *poleis* in via di sviluppo, il nascere di un economia monetaria.

Questo grande dinamismo politico–sociale divenuto (come sempre avviene,)stimolo di ricerca e scoperta intellettuale, si è risolto nella nascita di una nuova temperie culturale incentrata, prima di tutto, sulla scoperta dell'io, sul valore dell'individuo, del suo pensiero e delle sue esigenze. Ora e qui nascono l'individualismo in politica, la cosiddetta città–stato; la riflessione individuale sulla natura, primo embrione di pensiero filosofico razionale; e la poesia lirica che trova fonte di ispirazione nell'individualità del poeta: le sue passioni e i suoi odi anche di parte, la sua visione della vita e la sua pretesa di vita, l'attualità con il suo variegato proporsi, le sue esperienze diventano il tessuto della nuova poesia.

Non interessano più gli eroi granitici dei poemi omerici, di un "passato" ormai superato, ma gli uomini con le loro fragilità; non interessa più la perfezione eroica né la morale aristocratica dell'onore e della gloria anche a costo della vita; ma interessano l'uomo e il suo effimero destino e la volontà di comunicare una propria visione del mondo.

In questa prospettiva il nostro antichissimo poeta precorre di secoli una concezione dell'esistenza che ha carat-

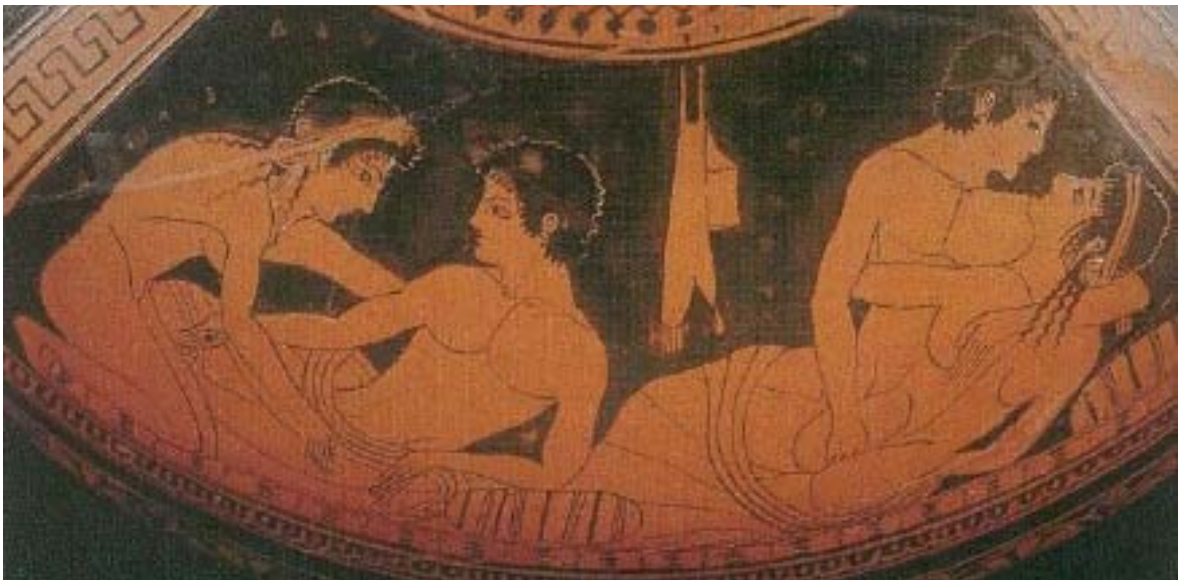

Simposio Erotico a figure rosse, VI sec. a.C.

terizzato i nostri tempi, dopo la tempesta di "tangentopoli", almeno fino a questi ultimi anni in cui "la crisi economica" ha costretto a rivedere radicalmente scelte che molti credevano, erroneamente, conquiste: l'individualismo come esigenza e regola anche morale, l'edonismo come ricerca del piacere e del godimento a ogni costo in una sorta di perenne *carpe diem* e soprattutto l'esaltazione acritica della giovinezza come valore assoluto e discriminante.

Ma i versi di Mimnermo già rivelano l'inganno di un simile convincimento: essi vorrebbero intonare un inno alla giovinezza, ma l'inno risulta accorato ed è infelicissimo perché l'effimero trascorrere di questa età e la sua assenza, si traducono in un angosciante terrore per la vecchiaia incombente, presentata come un disvalore che rende preferibile la morte alla vita. Proprie della giovinezza, secondo il poeta, sono bellezza, luce, rigoglio, seduzione e amori ma un cupo pessimismo emerge da queste immagini in sé smaglianti perché immediatamente a esse vengono giustapposte quelle che rappresentano la sua negazione: bruttezza, decadimento fisico e demenza, disprezzo delle donne e ripulsa dei giovanetti, depressione e cupi bilanci fallimentari, compagni della vecchiaia.

In effetti chi, in qualsiasi epoca, crede solo nel piacere e si appaga di una ricerca edonistica nella quale solo giovinezza, amore, bellezza hanno valore, proprio per l'inconsistenza temporale di questi doni è ossessionato dal trascorrere del tempo e lo teme come una disgrazia o lo esorcizza con la disistima di chi ne porta addosso i segni. Oggi tutto questo avviene secondo un preconcetto che, dall'ambiente politico dove è sorto con qualche ragione, è dilagato in tutti gli ambiti della società e dei rapporti interpersonali con risvolti di stucchevole arroganza da parte di chi si attribuisce diritti e ragioni solo per la sua giovane età o, al contrario, con sentimenti di inferiorità, di inadeguatezza e di colpa da parte di chi ha già ampiamente vissuto.

Ma la giovinezza non è né un merito né un talento come non è un demerito l'età matura. È solo una porzione di vita che prelude ad altre frazioni temporali con caratteristiche ed esigenze diverse ma non per questo senza interesse e valore: e una società sana, con solide prospettive per il futuro è quella che recupera valori più sostanziali e solidi rispetto alla giovinezza in sé e sa valorizzare il rispetto e la collaborazione intergenerazionale senza la quale non vi è società né felicità come Aristotele insegna.

Mimnermo, interprete di tempi nuovi, "borghesi", improntati a una visione edonistica dell'esistere e invaghito della giovinezza si augura, in un passo qui non riportato, di morire a sessant'anni prima che l'odiosa vecchiaia possa assaltarlo. Gli fa eco, in antitesi, la voce di un altro grande poeta, a lui contemporaneo, legislatore e statista oltre che saggio conoscitore delle leggi dell'esistere, Solone (Atene, VII–VI): egli si augura una fine della vita a ottant'anni poiché, dice, "invecchio sempre imparando molte cose" (fr.22D) e continuando ad apprezzare l'amore dei fanciulli, la passione per cani e cavalli di razza e l'ospitalità cortese di un amico in terre lontane (fr13D). Dunque due concezioni della vita e dei comportamenti umani insanabilmente opposte, ma quale si impone come più confortante ?

feder notizie

NOTARIATO | INNOVAZIONE | SOCIETÀ

Edito a cura dell'Associazione Sindacale Notai della Lombardia – iscritto il 13.5.1988 al n. 345 nel Registro della Stampa del Tribunale di Milano. Pubblicazione non in vendita, inviata a tutti gli iscritti delle associazioni sindacali notarili. Direzione e Redazione: via Manzoni 14, 20121 Milano, email. redazione@federnotizie.org – Web. www.federnotizie.org

MONICA DE PAOLI
Direttore responsabile
Milano, Via Manzoni 14, tel. 02.76017512 – fax. 02.87152802
email. monica.depaoli@milanonotai.it

CHIARA CLERICI
Milano, Via Mario Pagano 65, tel. 02.4805611 – fax 02.480561222
email. cclerici@notariato.it

GIAN FRANCO CONDÒ
Lecco, Via Leonardo da Vinci 15, tel. 0341.364117 – fax 0341.362571
email. gcondo@notariato.it

MADDALENA FERRARI
Milano, Foro Buonaparte, 67 tel. 02.875657 r.a. – fax 02.874734
e-mail: maddalenaferrari@Notariato.it

MICHELE FERRARIO HERCOLANI
Paullo, Via Giordano Bruno 2, tel. 02.90636145 – fax 02.48516137
email. mferrariohercolani@notariato.it

MARIA NIVES IANNACCONE
Milano, Via Clerici 1, tel. 02.86995552 – fax 02.86998531
email. miannaccone@notariato.it

ALESSANDRA MASCELLARO
Como, Via Giuseppe Ferrari 8, tel. 031.267028 – fax 031.269772
email. amascellaro@notariato.it

ANTONIO RESCHIGNA
Milano, Via del Lauro 2, tel. 02.89011141 – fax 02.89015504
email. areschigna@notariato.it

DARIO RESTUCCIA
Segrate, Via Roma 23
email. dario.restuccia@notariato.it

CHIARA TROTTA
Milano, Via Vincenzo Bellini 11, tel. 02.87241370 – fax 02.87241372
email. ctrotta@notariato.it

REDAZIONE: Milano, Via Manzoni 14, Tel. 02.76017512 – Fax 02.87152802

Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Dove non diversamente sengnalato, le immagini hanno licenza d'uso Creative Commons

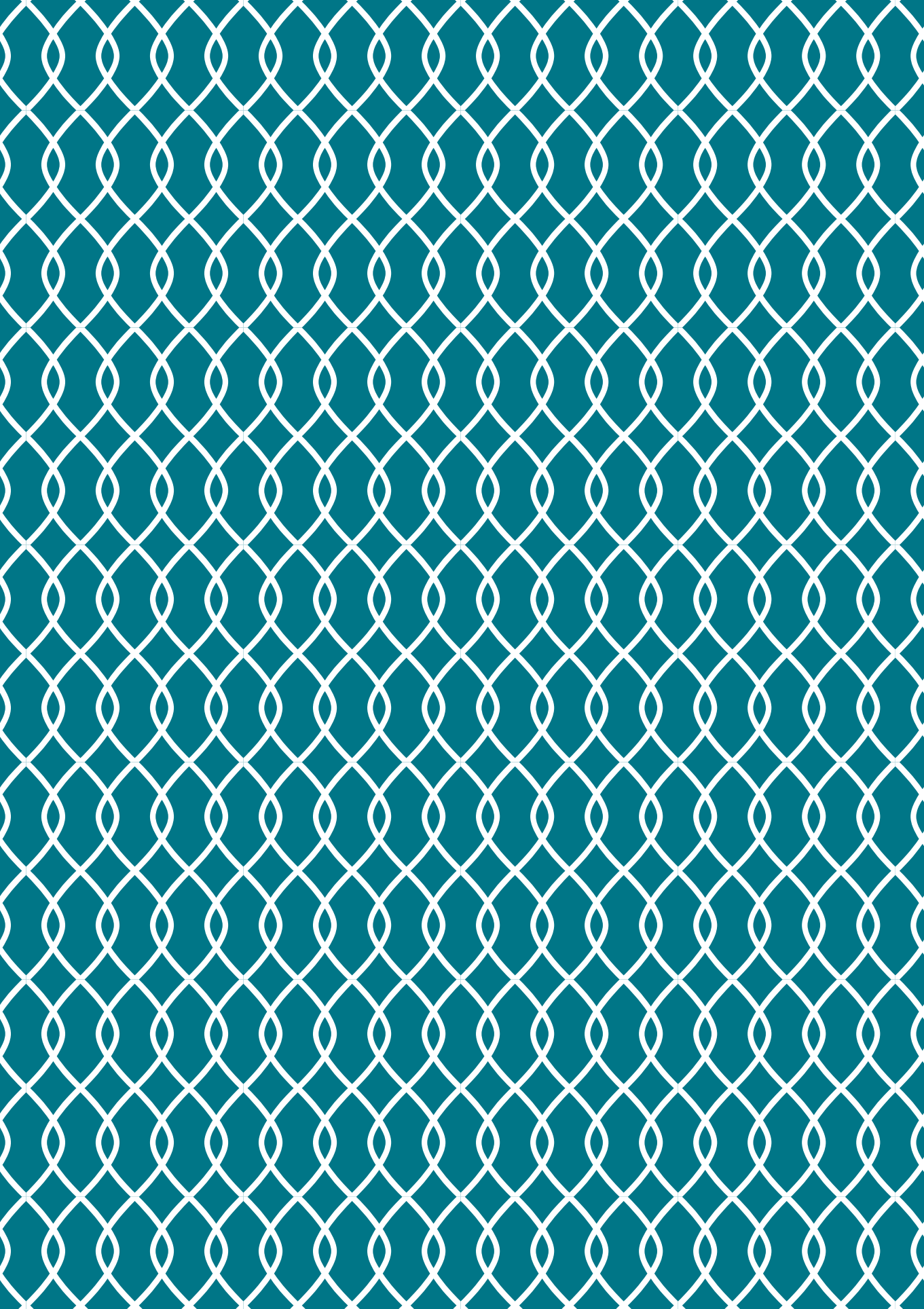

Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo.Questo documento è pubblicato da Pictet Funds (Europe) S.A. un'entità della linea operativa di Pictet Asset Management. Qualsiasi decisione d'investimento deve essere effettuata unicamente sulla base della versione più recente del prospetto informativo, del regolamento di gestione, nonché della relazione annuale e semestrale del fondo. Tali documenti sono disponibili su www.pictetfunds.com oppure presso Pictet & Cie (Europe) S.A., Succursale italiana, Via Fratelli Gabba 1/A, 20121 Milano. Le informazioni e i dati oggetto del presente documento non costituiscono un'offerta, né una sollecitazione all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione di azioni o di altri strumenti finanziari.

Competenza, stabilità e fiducia. Nel risparmio gestito sono indispensabili per pensare con chiarezza.

Asset Management
Wealth Management
Asset Services

Ginevra Losanna Zurigo Basilea Lussemburgo Londra
Amsterdam Bruxelles Parigi Francoforte Madrid Barcellona
Torino Milano Firenze Roma Tel Aviv Dubai Nassau
Montreal Hong Kong Singapore Taipei Osaka Tokyo
www.pictet.com www.pictetfunds.com

PICTET 1805